GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — GIOVEDÌ 4 MAGGIO — NUM. 105

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	83	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10 della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **205** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Regio decreto 2 giugno 1889 con cui il Governo autorizzò il comune di Tropea (Catanzaro), ad applicare le disposizioni degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (serie 3ª), per opere di risanamento dell'abitato, approvando il piano compilato dall'ingegnere Raffaele de Corni in data 16 agosto 1888, e dichiarando di pubblica utilità le opere in esso comprese;

Veduta la domanda del comune medesimo per ottenere che sia dichiarata di pubblica utilità la espropriazione di un piccolo tratto della casa dei signori Alfonso Barone, Isabella Barone ed altri condomini, resa necessaria da una leggiera variante nella esecuzione del progetto;

Vedute le opposizioni dei signori Barone Alfonso, Isabella ed altri interessati contro la espropriazione dello stabile di loro proprietà;

Veduta la relazione dell'ufficio del Genio civile del 16 settembre 1892 con cui si esprimeva avviso favorevole alla espropriazione medesima;

Udito il Consiglio di Stato;

Veduta la legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la variante al piano di risanamento del comune di Tropea, giusta l'*elenco descrittivo* particolareggiato ed annesso disegno, in data 2 marzo 1891, a firma dell'ingegnere Antonio Toralda, e si dichiara opera di pubblica utilità la espropriazione della casa dei signori Alfonso Barone, Isabella Barone ed altri, come dallo elenco e disegno predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli* : BONACCI.

Il Numero 210 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Dagnente, per la sua separazione dalla sezione elettorale di Meina e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª), nonchè quella stabilita col R. decreto del 14 giugno 1891 n. 280;

Vista la legge 5 maggio 1891 n. 210;

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Dagnente ha 246 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Dagnente è separato dalla sezione elettorale di Meina, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Oleggio (Novara 8°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. 211 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Silius per la sua separazione dalla sezione elettorale di S. Nicolò Gerrei e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. Decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª), nonchè quella stabilita col R. decreto del 14 giugno 1891 n. 280;

Vista la legge 5 maggio 1891 n. 210;

Visto l'articolo 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Silius ha oltre 50 elettori politici;

Ritenuto che le condizioni di viabilità in cui il comune di Silius trovasi rispetto al comune di S. Nicolò Gerrei rendono disagevole l'esercizio del diritto elettorale politico agli elettori appartenenti a quel comune;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Silius è separato dalla sezione elettorale di S. Nicolò Gerrei ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Lanusei (Cagliari 4°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli* BONACCI.

Relazione *del Ministro del Tesoro* **a S. M. il Re,** *in udienza del 26 aprile 1893, sul prelevamento di L. 25,000 dal fondo di riserva per spese impreviste.*

SIRE,

Per onorare in modo convenevole e degno le LL. MM. gli Imperiali di Germania, qui venute per le bene auspicate nozze d'argento della M. V., si iniziarono straordinari scavi di antichità tanto in Roma come a Pompei. Ma per sostenere le relative maggiori spese occorrenti per il compimento dei divisati lavori, che non potevano essere preveduti col bilancio dell'esercizio corrente, non è sufficiente il fondo stanziato nel relativo capitolo, al quale è quindi necessario portare un aumento di L. 15,000.

Inoltre, essendo stati istituiti presso l'Istituto di chimica generale della R. Università di Roma, alcuni insegnamenti di applicazioni della chimica, occorre d'urgenza provvedere a vari lavori di adattamento di locali pei quali non è stanziato nel bilancio della pubblica istruzione alcun apposito fondo.

Il Consiglio dei Ministri quindi, avendo prese in esame le suesposte circostanze, ed ammessa l'urgenza dei relativi provvedimenti, ha deliberato di valersi della facoltà concessagli dall'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato per prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste la somma di lire 25,000, di cui lire 15,000 debbono portarsi in aumento al capitolo n. 37, *Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo, ecc.*, e lire 10,000 si iscriveranno ad un nuovo capitolo col n. 121-*bis* colla denominazione *Università di Roma - Adattamento di locali in servizio dell'Istituto di chimica generale*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Istruzione Pubblica per l'esercizio corrente.

In conseguenza di tale deliberazione, mi onoro di sottoporre all'approvazione di V. M. il seguente decreto.

Il Numero 212 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del 17 febbraio 1884 n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*,

inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892 93, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 802,060, rimane disponibile la somma di L. 197,940;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93 è autorizzata una ventunesima prelevazione nella somma di lire venticinquemila (L. 25.000), da portarsi in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario predetto:

Cap. n. 37 - Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendò; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese d'ufficio e vestiario per le guardie degli scavi, lire quindicimila;

Cap. n. 121[5]. — Università di Roma - adattamento di locali in servizio dell'Istituto di chimica generale, lire diecimila.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI

Il N. **CCVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Calvatone (Cremona), relative al concentramento nella Congregazione stessa della Pia Fondazione Marcheselli, attualmente amministrata dalla locale Fabbriceria;

Visto il voto emesso dalla Giunta provinciale amministrativa di Cremona;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Pia Fondazione Marcheselli è eretta in ente morale e la sua Amministrazione viene concentrata nella Congregazione di carità di Calvatone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del 16 aprile 1893, relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di Filadelfia (Catanzaro).*

SIRE,

L'amministrazione comunale di Filadelfia (Catanzaro) versa in condizioni assai anormali.

Mentre si trascura di esigere un ingente credito verso i cessati tesorieri, non si pagano i maestri, non si estinguono i numerosi debiti, non si provvede ai servizi obbligatori più importanti.

Il servizio della Tesoreria comunale procede abusivamente, continuando a rimanere in carica il cessato contabile; l'ordinanza delle spese viene fatta senza deliberazione e senza documentazione di sorta.

La lista elettorale da 300 elettori fu portata a circa 1300, comprendendovi analfabeti, morti e minorenni; duplicando gli inscritti collo scambio dei soprannomi; ripetendo ogni anno le iscrizioni dei nomi cancellati precedentemente d'ufficio per mancanza di titoli.

Data questa grave condizione di cose, si manifesta indispensabile l'estrema misura dello scioglimento del Consiglio e dell'invio di un Regio Commissario straordinario. A ciò intende il decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della M. V.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Filadelfia, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pironti dottor Alberto, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Continuazione e fine degli **ALLEGATI** *alla legge 22 aprile 1893 n. 195, pubblicata nella* **Gazzetta Ufficiale** *del 26 stesso mese, n. 98.*

Allegato I.

Dichiarazione.

Vista la convenzione stipulata in Roma il 29 gennaio 1891 ed i relativi quaderni d'oneri, distinti con le lettere *A* e *B*, per l'esecuzione dei servizi postali marittimi, e vista la dichiarazione in data 18 aprile 1891, annessa alla convenzione medesima, i sottoscritti hanno concordato ed accettato le seguenti modificazioni ed aggiunte alla stessa convenzione ed agli stessi quaderni d'oneri.

La dichiarazione predetta, in data 18 aprile 1891, e quella unita al progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 4 maggio 1892, sono annullate.

I patti e le condizioni qui appresso indicate sostituiscono o sono aggiunte a quelle specificate agli articoli corrispondenti dalla convenzione e dei quaderni suaccennati.

Convenzione per la concessione alla Navigazione Generale Italiana dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo, nel Levante, nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei servizi contemplati nel precedente articolo, il Governo corrisponderà alla Società, nei limiti determinati dai rispettivi quaderni d'oneri, le seguenti sovvenzioni:

1° Per il quaderno d'oneri distinto colla lettera *A* (servizi fra il Continente, la Sardegna e la Sicilia, con diramazione a Tunisi, Tripoli e Malta);

Lire ventotto (L. 28) per lega marina percorsa in ogni viaggio di andata e ritorno nelle linee di cui alle lettere *a* e *t* dell'art. 1°;

Lire venti (L. 20) per lega, come sopra, nella linea di cui alla lettera *b*;

Lire quindici (L. 15) per lega, come sopra, nelle linee di cui alle lettere *c, d, e*.

Lire quattordici (L. 14) per lega, come sopra, nelle linea di cui alle lettere *f, g, h, l, m, n, o, p, q, r, s*;

Lire dieci (L. 10) per lega, come sopra, nelle linee di cui alle lettere *i* ed *i* bis.

La sovvenzione della linea sotto la lettera *i* sarà elevata a L. 14 a lega, qualora nei primi due anni risultasse in modo incontestabile che l'esercizio di tale linea fosse passivo per la Società. Alla commissione di cui all'art. 51 del capitolato *A* sarà dato l'incarico di esaminare i conti dei concessionari.

2° Pel quaderno d'oneri distinto colla lettera *B* (servizi col Levante, col Mar Rosso e colle Indie);

Lire trenta (L. 30), compresa ogni spesa pel passaggio del canale di Suez, per lega marina percorsa in ogni viaggio di andata e ritorno per le linee sotto le lettere *d, e* dell'art. 1°;

Lire venticinque (L. 25) per lega, come sopra, nelle linee di cui alle lettere *f, l*;

Lire venti (L. 20) per lega, come sopra, nella linea di cui alla lettera *a*;

Lire diciassette (L. 17) per lega, come sopra, nelle linee di cui alla lettera *c*;

Lire sedici (L. 16) per lega, come sopra, nelle linee di cui alle lettere *g, h*;

Lire quindici (L. 15) per lega, come sopra, nelle linee di cui alle lettere *b, i*.

Art. 3.

La presente convenzione avrà effetto col 16 marzo 1893 e durerà ono al 30giugno 1908; intendendosi continuativa di anno in anno oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Art. 4.

La somma di L. 565,156 dovuta ai concessionari a saldo di quella di L. 2,645,156, loro spettante in compenso di servizi eccezionali prestati durante le quarantene degli anni 1884, 1885 e 1886, come da transazione intervenuta fra il Governo e la Società, sarà pagata ai concessionari stessi in dieci rate annuali di L. 56,515.60 ciascuna, cominciando dal mese di luglio 1895, con rinuncia per parte dei predetti concessionari ai relativi interessi.

Art. 4 *bis* (aggiunto).

La Società si obbliga di eseguire fino al 30 giugno 1893 un viaggio settimanale fra Ancona e Zara, mediante la sovvenzione di lire sedici per lega percorsa in ogni viaggio di andata e ritorno. A questo servizio sarà adibito un piroscafo della velocità da 9 a 10 miglia all'ora e della stazzatura di 350 tonnellate nette.

L'articolo 4 prende il numero 5 e l'articolo 5 prende il numero 6.

Fatto a Roma in tre originali addì 12 novembre 1892.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
CAMILLO FINOCCHIARO APRILE.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
PIETRO LACAVA.

Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
BERNARDINO GRIMALDI.

Per la Navigazione generale italiana
DOMENICO GALLOTTI — GIOVANNI LAGANÀ.

ACHILLE MAGNANIMI } *testimoni*
PAOLO LONARDI }

Visto, per copia conforme
Per il capo divisione
P. LONARDI.

A) — **Quaderno d'oneri pei servizi di navigazione a vapore con la Sicilia, con la Sardegna, con la Tripolitania, con la Tunisia, con Malta o con la Corsica.**

Art. 1.

Il servizio da eseguirsi comprende:

a) Sei viaggi alla settimana fra Napoli e Palermo;

b) Sei viaggi alla settimana fra Golfo degli Aranci e Civitavecchia;

c) Un viaggio settimanale fra Livorno e Tunisi, toccando Cagliari;

d) Un viaggio ogni due settimane fra Tunisi e Tripoli, toccando Susa, Monastir, Medhia, Sfax, Gabes e Gerba;

e) Un viaggio settimanale fra Napoli e Tripoli, toccando Messina, Catania, Siracusa, Malta;

f) Un viaggio bisettimanale fra Golfo degli Aranci e la Maddalena;

g) Un viaggio settimanale fra Palermo e Cagliari;

h) Un viaggio settimanale fra Cagliari e Napoli;

i) Un viaggio settimanale fra Cagliari e Civitavecchia, toccando Muravera, Tortolì, Dorgali, Orosei, Siniscola, Terranuova, Golfo degli Aranci;

i bis) Un viaggio quindicinale fra Cagliari e Portotorres, con approdi a Sant'Antioco, Carloforte, Oristano, Bosa, Alghera e Cala d'Oliva;

l) Un viaggio settimanale fra Livorno e Portotorres, toccando Maddalena;

m) Un viaggio settimanale fra Livorno e Portotorres, toccando Capraia, Bastia, Maddalena e Santa Teresa;

n) Un viaggio settimanale fra Palermo e Catania, toccando Trapani, Favignana, Marsala, Mazzara, Sciacca, Porto Empedocle, Palma, Licata, Terranova, Scoglitti, Mazzarelli, Pozzallo, Marzamemi e Siracusa;

o) Un viaggio settimanale fra Palermo e Tunisi, toccando Trapani, Marsala e Pantelleria;

p) Un viaggio settimanale fra Palermo e Messina, toccando Cefalù, Santo Stefano, Sant'Agata, Capo d'Orlando (San Gregorio), Patti, Milazzo;

q) Un viaggio settimanale fra Napoli e Messina, toccando Amalfi Pisciotta, Scario, Maratea, Scalea, Praia, Diamante, Belvedere, Cetraro Fuscaldo, Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea, Nicotera, San Ferdinando, Gioia Tauro e Reggio;

r) Un viaggio settimanale fra Napoli e Messina, toccando Maratea, Diamante, Belvedere, Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea e Reggio;

s) Un viaggio bisettimanale fra Palermo e Ustica;

t) Un viaggio settimanale fra Napoli, Messina e Reggio.

Quando per causa di cattivo tempo i piroscafi delle linee sotto le lettere *q*, *r* non potessero approdare a Pizzo, l'approdo dovrà effettuarsi a Santa Venere.

I concessionari dovranno prolungare, senza sovvenzione, in andata e ritorno:

1° il viaggio sotto la lettera *c* a Genova;

2° il viaggio sotto la lettera *m* a Genova;

3° il viaggio sotto la lettera *i* a Portoferraio, Livorno e Genova

I concessionari si obbligano:

a) di approdare eventualmente e mensilmente a Tangeri con la linea per Nuova York, ove tale linea facoltativa fosse conservata;

b) di mantenere, senza sovvenzione, un viaggio settimanale fra Cagliari e la Maddalena, toccando Muravera, Tortolì, Dorgali, Orosei, Siniscola, Terranova, Golfo degli Aranci, fino a quando sarà, per le costruzioni ferroviarie, soppressa la linea di cui alla lettera *i* del presente articolo. Ove però nei primi due anni, cioè dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1895, l'esercizio della linea suddetta fra Cagliari e la Maddalena dovesse dare risultati economici passivi per la Società, la linea stessa sarà sovvenzionata dal Governo, in ragione di lire 14 a lega dal 1° luglio 1895, a meno che il Governo non ritenga opportuno di sopprimerla.

Indipendentemente dai servizi previsti dal presente articolo, il Governo potrà, col preavviso opportuno, accrescere i viaggi contemplati dall'articolo stesso ed aumentare le velocità dei piroscafi, corrispondendo, nel primo caso, la sovvenzione prevista per la linea o le linee i cui viaggi vennero aumentati, e convenendo, nel secondo caso, un sussidio supplementare proporzionato alla maggior velocità richiesta ed alle esigenze di nuovo materiale nautico.

Le distanze nautiche saranno determinate dal Ministero della marina.

Sono postali e postali commerciali le linee distinte nel presente articolo con le lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *m*, *o*, *t*. Sono commerciali le altre.

Art. 3.

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« L'esame delle proposte di sopprimere approdi sarà affidato alla Commissione di cui nell'art. 51 ».

Sostituite alle parole del 2° comma: *i nuovi approdi saranno soppressi*, ecc., le parole: *i nuovi approdi potranno essere soppressi*.

Art. 4.

Durante la concessione, il Governo s'interdice la facoltà di sovvenzionare linee parallele o concorrenti a quelle contemplate all'art. 1; però potrà accordare agevolezze a Società estere ed a Società od armatori liberi nazionali per l'esercizio di linee di navigazione parallele e di approdi intermedi in corrispettivo di obblighi assunti.

I concessionari però saranno interpellati per conoscere se accettano tali servizi alle stesse condizioni, nel qual caso avranno la preferenza.

Il Governo potrà portare da quindicinale a settimanale la periodicità della linea sotto la lettera *d* dell'art. 1, ed istituire il prolungamento della linea stessa a Bengasi. Nell'uno o nell'altro caso, la sovvenzione per lega da corrispondersi ai concessionari per l'aumento di percorrenza, sarà quella stabilita per il servizio indicato alla detta lettera *d*, cioè, lire 15 a lega di maggior percorso.

Il Governo avrà inoltre facoltà di obbligare i concessionari ad eseguire tutti od in parte i servizi per le isole del Golfo di Napoli e delle Eolie per un tempo da determinarsi ed anche per tutta la durata del presente contratto, qualora i detti servizi affidati ad altra Società fossero abbandonati dalla medesima. I patti dei servizi anzidetti saranno regolati da speciale convenzione.

Sarà altresì in facoltà del Governo di apportare le seguenti modificazioni ai servizi di cui all'art. 1:

1° Soppressione dei due viaggi alla settimana designati alle lettere *q*, *r*, dell'art. 1, quando si verificherà l'apertura dell'intera linea ferroviaria lungo la costa tirrena da Napoli a Reggio;

2° Soppressione del viaggio delle linee di cui alle lettere *i* ed *i bis* quando si verificherà per la prima, l'apertura delle linee ferroviarie Maudas-Tortolì e Macomer-Orosei;

3° Soppressione del viaggio di cui alla lettera *n*, quando sarà compiuta l'intera linea ferroviaria Siracusa-Licata;

4° Soppressione del viaggio di cui alla lettera *p*, Palermo-Messina, quando sarà compiuta l'intera linea ferroviaria litoranea Palermo-Messina.

Queste soppressioni non potranno attuarsi che col preavviso di tre mesi.

Art. 5.

Nell'articolo 5, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per le linee sotto le lettere *g*, *h*, *i*, *i bis*, *l*, *n*, *p*, *q*, *r*, *s*, dell'articolo 1, sarà determinato il giorno della partenza e dell'arrivo rispettivamente ai due porti capi-linea, senza fissare pei porti intermedi alcun orario, che resta in facoltà dei concessionari di stabilire, a seconda delle esigenze locali, salvo al Ministero l'indicazione del tempo minimo di sosta, che dovranno fare i piroscafi nei singoli scali di dette linee ».

Art. 6.

I viaggi designati nell'articolo 1 dovranno essere eseguiti colla velocità normale:

1° di 15 nodi all'ora per le linee sotto le lettere *a*, *t*, dell'articolo 1;

2° di 12 nodi per quella sotto la lettera *b*;

3° di 10 nodi all'ora per quelle sotto le lettere *c*, *d*, *e*;

4° di 9 a 10 nodi per le rimanenti linee.

Quando il porto di Civitavecchia sarà in condizioni da permettere l'entrata e l'uscita ai piroscafi con ogni tempo ed in qualunque ora del giorno e della notte, il Governo potrà elevare la velocità dei piroscafi adibiti alla linea di cui alla lettera *b*, da 12 a 15 miglia all'ora, attribuendo la sovvenzione per lega stabilita per la linea sotto la lettera *a*, fra Napoli e Palermo.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

La velocità anzidetta sarà computata semestralmente, salvi i casi di forza maggiore, debitamente giustificati.

Art. 12.

Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'articolo 1.

I piroscafi da assegnarsi alla riserva per ciascuna linea saranno determinati dal regolamento, di cui all'articolo 92.

La stazzatura minima di tonnellate di registro dei piroscafi sarà la seguente:

di tonnellate 500 per le linee *a*, *b*, *t*, di cui all'articolo 1;

di tonnellate 400 per le linee *c*, *d*, *e*, *l*, *m*, *o*;

di tonnellate 350 per le linee *g*, *h*, *i*, *i bis*, *n*, *p*, *q*, *r*;

di tonnellate 150 per la linea *s*;

di tonnellate 100 per la linea *f*.

Detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del regio decreto dell'11 marzo 1873, modificato da quello del 30 luglio 1882, n. 943.

Qualora alcuni o tutti questi piroscafi fossero, durante la concessione del servizio, dichiarati inservibili, i concessionari dovranno surrogarli con altri di una stazzatura non inferiore a quella precitata.

Valendosi il Governo della facoltà di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 1, i concessionari dovranno aumentare il numero dei piroscafi in proporzione degli aumentati viaggi.

Art. 14.

Il 5° comma è sostituito dal seguente:

« I piroscafi a un terzo carico dovranno alle prove di velocità sopra base misurata, con mare calmo o leggermente mosso, mantenere per la durata di quattro ore una velocità superiore del 10 per cento a quella prescritta durante tale corsa di prova per la linea su cui sono destinati a prestar servizio, secondo il presente quaderno d'oneri.

Art. 15.

Il nuovo materiale nautico, tanto pei servizi interni quanto per quelli internazionali, di cui all'articolo 1, dovrà costruirsi nei cantieri italiani.

Art. 16.

Il materiale nautico contemplato dagli articoli 6 e 13 dovrà essere pronto alla navigazione al 16 marzo 1893.

Il Governo accorda una dilazione di tre anni per completare il materiale secondo le condizioni richieste dal presente capitolato.

Pel primo triennio sarà fatta una riduzione alla sovvenzione normale d'accordo fra il Governo ed i concessionari.

Tale riduzione non avrà effetto oltre il primo triennio quando la dilazione fosse prolungata per l'obbligo imposto col precedente articolo 15.

Art. 17.

I concessionari non potranno intraprendere l'esercizio delle linee di navigazione da essi assunte, se non avranno provato di essere forniti del numero prescritto di piroscafi occorrente alla esecuzione dei servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri.

Il Governo può inoltre per ragioni di pubblico interesse, indipendentemente da quanto è prescritto nel precedente articolo 16, autorizzare temporaneamente in casi eccezionali i concessionari a servirsi di piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite.

In questo caso sarà fatta una riduzione sulla sovvenzione normale in relazione alla velocità.

La riduzione sarà determinata caso per caso, tenute presenti le condizioni dei singoli piroscafi, dal Consiglio superiore di marina, con l'intervento di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi, e di uno di quello del commercio.

Art. 19.

Qualora si rendessero necessarie speciali modificazioni negli apparecchi motori ed in altre condizioni del piroscafo, il Governo avrà diritto d'imporle ai concessionari mediante speciale convenzione.

Art. 22.

Al secondo comma dell'art. 22, soppresse le parole: *col concorso del personale superiore dei concessionari.*

Art. 37.

I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i dispacci postali inscritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari od a destinazione dei Regi Stati, siano originari od a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di dispacci s'intendono le casse, i sacchi o pieghi di corrispondenze ordinarie, raccomandate od assicurate, i pacchi postali sciolti o riuniti in paniere od in altri recipienti, (quando il loro numero richiedesse siffatto modo di spedizione, i gruppi di numerario ed i valori di qualsiasi specie di proprietà governativa, i recipienti vuoti, le provviste di materiale ad uso degli uffici postali, ed in genere qualsiasi altro oggetto che per legge e per regolamento sia o possa essere trasmissibile per mezzo della posta, senza riguardo ai luoghi di provenienza e di destinazione.

Pel trasporto però dei pacchi postali, siano ordinari, con dichiarazione di valore o con assegno sarà corrisposto ai concessionari il compenso annuo di lire quarantamila, finchè il peso massimo dei pacchi stessi sia limitato a tre chilogrammi.

Quando siffatto peso fosse elevato a cinque chilogrammi, il compenso anzidetto sarà portato a lire sessantamila all'anno. I concessionari saranno responsabili dei danni risultanti al Governo per perdite, manomissioni o avarie di dispacci, di pacchi, e di altri oggetti, salvo il caso di forza maggiore, e dovranno tenerlo rilevato dall'indennità che il Governo stesso dovesse corrispondere ai terzi.

L'obbligo del trasporto gratuito dei dispacci e quello dei pacchi mediante il compenso, di cui sopra, vale anche per le linee che i concessionari esercitassero per loro conto senza sovvenzione dello Stato, verso qualsiasi destinazione.

Art. 43.

Al terzo comma dell'art. 43 sono sostituiti i seguenti:

« A richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi i comandanti dei piroscafi, su qualunque linea esercitata dai concessionari, dovranno aprire le suddette cassette mobili d'impostazione per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero stesso.

« I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali. Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà infine esigere che siano tenute esposte nell'Agenzia dei concessionari cassette mobili d'impostazione, coll'obbligo alle Agenzie stesse di estrarre le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi. »

È aggiunto il seguente comma:

« I concessionari, senza il consenso del Governo, non potranno sulle linee retribuite, trasportare dispacci postali fra porti esteri per conto di un altro Stato. »

Naviglio ausiliario per la marina militare

Art. 44.

1° È data facoltà al Ministero della marina di requisire, quando lo stimi opportuno, qualunque piroscafo appartenente ai concessionari, ancorchè non destinato sulle linee sovvenzionate, e ciò alle condizioni indicate nella seguente sezione *B*.

2° Lo stesso Ministero può scegliere fra i piroscafi costituenti il materiale dei concessionari quelli che reputa adatti a servizi militari ed iscriverli nei ruoli del naviglio ausiliario.

3° I tre piroscafi da destinarsi sulla linea Napoli-Palermo devono soddisfare alle particolari condizioni di velocità, di sicurezza e di protezione stabilite nella seguente sezione *A*, le quali li rendano idonei ad uso di guerra, e saranno inscritti nei ruoli del naviglio ausiliario

Pei detti piroscafi non sarà dovuto alcun compenso speciale.

4° I piroscafi dei concessionari inscritti nei ruoli del naviglio ausiliario non possono essere noleggiati all'estero, nè venduti senza l'autorizzazione del Ministero della marina.

A) *Condizioni a cui devono soddisfare i piroscafi da inscriversi nel naviglio ausiliario.*

Sono soppressi i §§ 9 e 12 dell'articolo 44 così concepiti:

9. Le visite per verificare le condizioni dello scafo, delle macchine e delle carboniere e le prove di velocità vengono eseguite quando sia fatta domanda dalla Società per ottenere il compenso speciale di cui nel paragrafo 12.

La domanda dovrà sempre essere fatta prima dell'ammissione del piroscafo al servizio.

Le prove di velocità potranno poi essere ripetute ogni anno. In questo caso pel pagamento del compenso indicato nel paragrafo 12, è necessaria la produzione del verbale delle prove di velocità, dal quale risulti che il piroscafo conserva la velocità prescritta.

12. Il Governo pagherà per i tre piroscafi, di cui al quarto comma del presente articolo, un compenso annuo speciale di lire 50,000 per ciascuno, a cominciare dal giorno della loro ammissione in servizio, e fino a che non saranno applicati alla linea Civitavecchia-Golfo Aranci, in relazione all'articolo 6.

B) *Condizioni per la requisizione dei piroscafi in servizio della R. Marina.*

Il primo paragrafo resta così stabilito:

1° Dei piroscafi dei concessionari il Ministero della marina ha facoltà di designare quelli che reputi adatti a servizi militari, ancorchè non siano addetti a linee sovvenzionate, da requisirsi quando ne riconosca il bisogno.

È soppresso l'ultimo comma del § 4, così concepito:

« Al pagamento stesso non hanno diritto i piroscafi ammessi al compenso di cui tratta la sezione *A* ».

Art. 45.

Nel 5° comma è sostituito il numero cento al numero quaranta.

Art. 51.

Il secondo comma è così modificato:

« L'esame delle tariffe sarà affidato ad apposita Commissione, composta di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi, di uno del Ministero del commercio, di uno del Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle) e di uno dei concessionari.

Art. 52.

I concessionari saranno tenuti a dar passaggio nei loro piroscafi su tutte le linee di cui all'articolo 1, con approdo ai porti interni, alla metà del prezzo stabilito dai massimi per i viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento (quando non intervengono speciali accordi) ed alle loro famiglie, agli impiegati della Casa Reale, a quelli civili ed alle rispettive famiglie (moglie, figli, padre, madre, quando convivano coll'impiegato e siano a suo carico); agli allievi degli istituti nautici ed ai componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo; ai membri ed agli invitati ai Congressi, alle fiere, alle esposizioni, ecc., nonchè ai missionari italiani ed alle suore di carità.

La riduzione del 50 per cento pei viaggi degli impiegati civili e delle rispettive famiglie sarà estesa alle persone di servizio ed alle nutrici con bambini lattanti purchè viaggiano cogli stessi piroscafi con cui viaggiano gli impiegati e le loro famiglie.

Agli impiegati posti in disponibilità, in aspettativa od a riposo ed alle loro famiglie è pure concesso di recarsi colla riduzione del 50 per cento al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia nel termine di tre mesi dalla data del relativo decreto.

Agli elettori politici la riduzione dovrà essere del 75 per cento durante il periodo elettorale.

Per le linee internazionali, la riduzione suaccennata è limitata ai membri del Parlamento, agli impiegati in genere che viaggiano per ragioni di servizio, ai missionari italiani, alle suore di carità, agli allievi degli istituti nautici, agli invitati alle esposizioni ed ai componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo.

Resta convenuto che le linee internazionali cominciano dall'ultimo porto toccato nel Regno.

Art. 54.

I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a metà prezzo della tariffa in base ai massimi, i condannati civili e militari, anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena, nonchè gli imputati od accusati che si traducono per conto dello Stato.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco degli alienati, rinviandolo al viaggio successivo.

Gli indigenti ed i marinai naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati in 3ª classe a spese dello Stato al prezzo di lire tre al giorno, compreso il vitto, pei capitani ed altri ufficiali di bordo, e di lire due, pure compreso il vitto, per ogni altra persona appartenente alla gente di mare e per ogni indigente.

Le richieste saranno rilasciate dal console od agente del Governo. Il loro numero non potrà essere maggiore di 10 per ogni viaggio senza il consenso dei concessionari.

Le riduzioni di cui agli articoli 52, 53 e 54 saranno fatte in base ai prezzi determinati dal quadro inserito all'art. 51.

Art. 58.

La tariffa indicata pel trasporto dei valori s'intende per ogni mille lire o frazione, e non per ogni cento lire o frazione.

Art. 59.

È aggiunto:

Tali riduzioni saranno fatte in base ai prezzi determinati dal quadro inserito all'art. 58.

Il trasporto delle materie inflammabili ed esplodenti è ammesso, lasciando ai concessionari la facoltà di stabilire di volta in volta cogli speditori le modalità e le condizioni di imballaggio.

Art. 60.

Al secondo comma è sostituito il seguente:

« È fatta eccezione per i membri del Parlamento, i quali saranno muniti di tessere personali di libera circolazione. »

Art. 64.

Nel secondo periodo del secondo comma è sostituito il termine di sei mesi a quello di un anno.

Art. 67.

Tutte le divergenze che sorgessero fra i concessionari ed i caricatori circa l'applicazione delle tariffe, saranno deferite ad un Consiglio di arbitri, composto di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi, che avrà la presidenza, di uno del Ministero del commercio, di uno del Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle) e di altro dei concessionari.

Tutti i reclami quindi che giungessero al Ministero del commercio circa l'applicazione delle tariffe saranno comunicati a quello delle poste e dei telegrafi, per essere sottoposti al giudizio arbitrale, quando l'evidenza dei fatti non consigliasse a dare una risposta direttamente agli interessati, nel qual caso questa sarà fatta dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentito quello del commercio.

Art. 68.

Il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

1° in una multa di L. 50 per ciascuna delle prime tre ore di ritardo e di L. 100 per ogni ora consecutiva sulle linee *a, b, t*, dell'art. 1°;

2° in una multa di lire 25 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo, e di lire 50 per ogni ora consecutiva sulle linee alle lettere *c, d, e, f, m, o*, dell'art. 1°.

L'ottavo comma è modificato dal seguente:

Tenuto conto della velocità prescritta dall'art 6 e senza pregiudizio delle multe previste ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, sarà applicata una penalità di lire 50 per ogni ora di ritardo verificatosi nelle ore complessive dei viaggi eseguiti nel semestre sulle linee sotto le lettere: *a, b, t*; di lire 25 per ogni ora nelle linee *c, d, e, f, m, o* e di lire 10 per ogni ora di ritardo, dopo le prime 12 ore, sulle rimanenti linee dell'art. 1° del presente quaderno d'oneri.

Art. 69.

Qualora la partenza di un piroscafo per le linee *a, b, c, d, e, t,* dell'art. 1° fosse differita, ecc., ecc. (come al testo)

Art. 87.

Il servizio avrà principio col 16 marzo 1893 e durerà fino al 30 giugno 1908.

S'intenderanno compresi nei viaggi d'obbligo quelli incominciati prima della scadenza della concessione, quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 88.

La concessione s'intendarà continuativa di anno in anno oltre il 30 giugno 1908, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Art. 90.

La Società avrà la sua sede in Roma, ove pure avrà il suo domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto.

I concessionari avranno sedi di compartimenti a Genova, a Palermo, a Napoli ed a Venezia.

Art. 92.

I concessionari nella esecuzione dei servizi che loro sono affidati dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sarà emanato dal Ministero della marina, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, sentiti i concessionari stessi.

Art. 93.

I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtù di una legge.

I concessionari non potranno inoltre vendere i piroscafi destinati ai servizi sovvenzionati ed obbligatori senza l'autorizzazione del Governo. Questi avrà pure facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi o d'imporre determinate condizioni.

Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del Governo, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

Contravvenendo a questi patti, il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto senza obbligo di giudiziale diffidamente.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 12 novembre 1892.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
CAMILLO FINOCCHIARO-APRILE.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
PIETRO LACAVA.

Il Ministro del Tesoro, interim delle Finanze
BERNARDINO GRIMALDI.

Per la Navigazione generale italiana
DOMENICO GALLOTTI.
GIOVANNI LAGANÀ.

ACHILLE MAGNANIMI
PAOLO LONARDI } *testimoni.*

Visto per copia conforme
Per il capo divisione
P. LONARDI.

B) *Quaderno d'oneri pei servizi di navigazione a vapore dall'Italia al Levante, all'Egitto, al Mar Rosso ed alle Indie.*

Art. 1.

Il servizio da eseguirsi comprende le seguenti linee:

a) Un viaggio ogni due settimane fra Venezia ed Alessandria d'Egitto, toccando Ancona, Bari e Brindisi;

b) Un viaggio settimanale fra Brindisi e Patrasso, toccando Corfù;

c) Un viaggio settimanale fra Genova ed Alessandria d'Egitto, toccando Livorno, Napoli, Messina e facoltativamente Catania;

d) Tredici viaggi all'anno fra Alessandria d'Egitto e Massua, toccando Porto Said e Suez;

e) Tredici viaggi all'anno fra Alessandria d'Egitto e Bombay, toccando Porto Said, Suez e Aden;

f) Un viaggio mensile fra Bombay e Singapore, toccando facoltativamente Colombo;

g) Un viaggio settimanale fra Napoli e Costantinopoli, toccando Palermo, Messina, Catania, Pireo, Smirne e Salonicco (alternati) e Dardanelli;

h) Un viaggio settimanale da Venezia e Costantinopoli, toccando Ancona, Bari, Brindisi, Corfù e Pireo;

i) Un viaggio settimanale fra Palermo e Brindisi, toccando Messina, Reggio, Riposto, Catania, Catanzaro, Cotrone, Taranto e Gallipoli;

l) Un viaggio settimanale fra Massaua e Aden, toccando Assab.

L'approdo a Catania della linea sotto la lettera *c*), avrà luogo sempre che da quell'Agenzia sia telegrafato a Napoli, un giorno prima della partenza del piroscafo, di avere in pronto un carico di almeno 100 tonnellate, come pure nel ritorno, sempre quando si avrà un simile carico per quello scarico. In ogni altro caso, i concessionari si obbligano di trasportare le merci da Catania per l'Egitto fino a Messina; e così da Messina a Catania nel ritorno, per operare il trasbordo, il tutto senza aumento di nolo, come se le merci fossero caricate o destinate a Messina.

I concessionari dovranno prolungare senza sovvenzione in andata e ritorno:

1° a Genova, con approdo a Livorno, il viaggio settimanale sotto la lettera *g*);

2° ad Odessa ogni quindici giorni il viaggio sotto la lettera *g*);

3° il viaggio, sotto la lettera *h*) a Braila, nove volte all'anno, con approdo a Kustendjé, Sulina, Tulcià e Galatz; ed a Batum, pure nove volte all'anno, con approdi a Ineboli, Samsum, Kerassunda e Trebisonda.

Indipendentemente dai servizi previsti dal presente articolo, il Governo potrà, col preavviso opportuno, accrescere i viaggi contemplati dall'articolo stesso, ed aumentare la velocità dei piroscafi, corrispondendo, nel primo caso, la sovvenzione prevista per la linea o le linee i cui viaggi vennero aumentati, e convenendo, nel secondo caso, un sussidio supplementare, proporzionato alla maggiore velocità richiesta ed alle esigenze di nuovo materiale nautico.

Le distanze nautiche fra i diversi scali saranno determinate dal Ministero della marina.

Sono postali e postali commerciali le linee distinte nel presente articolo con le lettere *a, b, c, d, e, l*. Sono commerciali le altre.

Art. 3.

All'articolo 3 è aggiunto: « L'esame delle proposte di sopprimere i nuovi approdi sarà affidato alla Commissione di cui all'articolo 51 del Capitolato *A* ».

Al comma secondo, alle parole: *i nuovi approdi saranno soppressi*, sono sostituite: *i nuovi approdi potranno essere soppressi.*

Art. 4.

Durante la concessione, il Governo s'interdice la facoltà di sovvenzionare linee parallele o concorrenti a quelle contemplate nell'articolo 1.

Il Governo potrà però accordare agevolezze a Società estere ed a Società od armatori liberi nazionali per l'esercizio di linee di navigazione parallele o di approdi intermedi, in corrispettivo di obblighi assunti.

I concessionari saranno interpellati per conoscere se accettano tali servizi alle stesse condizioni, nel qual caso avranno la preferenza.

Il Governo avrà facoltà di obbligare i concessionari ad eseguire il servizio fra Venezia e Brindisi, toccando Zara, Ancona, Tremiti, Bari, Brindisi, Antivari, San Giovanni di Medua, Durazzo, Vallona, per un tempo da determinarsi ed anche per tutta la durata del presente contratto, qualora il detto servizio, affidato ad altra Società, venisse abbandonato dalla medesima. I patti del servizio stesso saranno regolati da speciale convenzione.

Il Governo avrà facoltà di prolungare la linea sotto la lettera *d*) a Zanzibar, con approdi intermedi da determinarsi. La sovvenzione per lega al prolungamento sarà identica a quella attribuita alla stessa linea *d*).

Quando sarà tagliato l'istmo di Corinto, per cui pel canale si passerà dall'Jonio all'Egeo, il Governo potrà modificare il corso delle linee sotto le lettere *g* ed *h*, volgendole da Catania e Corfù al Pireo per il canale stesso, nonchè prolungare al Pireo la linea sotto la lettera *b*.

In tali casi sarà per le linee *g* ed *h* diminuita la spesa del viaggio in ragione delle leghe di minor percorso; ed al prolungamento della lettera *b* sarà corrisposta la sovvenzione attribuita alla lettera stessa. In ogni caso i concessionari avranno diritto, occorrendo, al rimborso delle spese pel passaggio del canale.

Nello stabilire gli orari della linea *a* il Governo avrà cura di guarentirne la coincidenza in Alessandria d'Egitto con le linee *d* ed *e*.

Art. 5.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per le linee commerciali e pei rispettivi prolungamenti obbligatori sarà determinato il giorno della partenza e dell'arrivo rispettivamente ai due porti capi linea, senza fissare pei porti intermedi alcun orario, che resta in facoltà dei concessionari di stabilire a seconda delle esigenze locali, salvo al Ministero l'indicazione del tempo minimo di sosta, che dovranno fare i piroscafi nei singoli scali di dette linee ».

Art. 6.

I viaggi designati nell'articolo 1 dovranno essere eseguiti con una

velocità normale: da 11 a 12 nodi all'ora per la linea sotto la lettera *a*; di 11 nodi per quelle sotto le lettere *c*, *d* ed *e*; di 10 nodi per le linee sotto le lettere *b*, *l*; e da 9 a 10 nodi per quelle alle lettere *f*, *g*, *h* ed *i* dell'articolo 1.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione; e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

La velocità anzidetta sarà computata semestramente, salvo i casi di forza maggiore debitamente giustificati.

Art. 12.

Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione dei servizi contemplati all'articolo 1. Detti piroscafi saranno aumentati di tre, della stazzatura di 400 tonnellate, e della velocità di 10 nodi all'ora, qualora i concessionari dovessero assumere il servizio della linea fra Venezia e Brindisi, con approdi agli scali delle due coste dell'Adriatico

I piroscafi da assegnarsi alla riserva per ciascuna linea saranno determinati dal regolamento, di cui all'articolo 93.

La stazzatura minima di tonnellate di registro dei piroscafi sarà la seguente:

di tonnellate 1800 per la linea *e*, di cui all'articolo 1, ed in quella *c* quando si prolunga a Bombay;

di tonnellate da 1000 a 1200 per le linee *f* e *g*;

id. 1000 per la linea *h*;

id. da 900 a 1000 per le linee *a*, *c*, *d*;

id. 500 per la linea *b*;

id. 400 per le linee *i* ed *l*.

Detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del Regio decreto dell'11 marzo 1873, modificato da quello del 30 luglio 1882, numero 943.

Qualora alcuno o tutti questi piroscafi fossero, durante la concessione del servizio, dichiarati inservibili, i concessionari dovranno surrogarli con altri di una stazzatura nan inferiore a quella precitata.

Valendosi il Governo delle facoltà, di cui al penultimo comma dell'articolo 1, i concessionari dovranno aumentare il numero dei piroscafi in proporzione degli aumentati viaggi.

Art. 14.

Al 5° comma è sostituito il seguente:

» I piroscafi. ad un terzo carico, dovranno alle prove di velocità sopra base misurata, con mare calmo o leggermente mosso, mantenere per la durata di quattro ore, velocità superiore del 10 per cento a quella prescritta durante tale corsa di prova per la linea su cui sono destinati a prestare servizio secondo il presente quaderno di oneri.

Art. 15.

Il nuovo materiale nautico pei servizi di cui all'articolo 1, dovrà costruirsi nei cantieri italiani.

Art. 16.

Il materiale nautico contemplato dagli articoli 3 e 12 dovrà essere pronto alla navigazione al 16 marzo 1893.

Il Governo accorda una dilazione di tre anni per completare il materiale secondo le condizioni richieste dal presente Capitolato, sottoponendo i concessionari ad una riduzione della sovvenzione normale da stabilirsi d'accordo

In ogni caso la sovvenzione per ciascuna linea non potrà eccedere quella stabilita dalla presente convenzione

Il materiale adibito alle linee *a*, *b*, *h* dovrà essere inscritto al compartimento marittimo di Venezia

Art. 17.

I concessionari non potranno intraprendere l'esercizio delle linee di navigazione da essi assunte, se non avranno provato di essere forniti del numero prescritto di piroscafi, occorrenti alla esecuzione dei servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri.

Il Governo può inoltre, per ragioni di pubblico interesse, indipendentemente da quanto è prescritto nel precedente articolo 16, autorizzare temporaneamente in casi eccezionali i concessionari a servirsi di piroscafi non corrispondenti alle condiziani stabilite.

In questo caso, sarà fatta una riduzione sulla sovvenzione normale in relazione alla velocità.

La riduzione sarà determinata caso per caso, tenute presenti le condizioni dei singoli piroscafi, dal Consiglio superiore di marina, con l'intervento di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi e di uno di quello del commercio.

Art. 19.

Qualora si rendessero necessarie speciali modificazioni negli apparecchi motori ed in altre condizioni del piroscafo, il Governo avrà diritto di imporle ai concessionari mediante speciale convenzione.

Art. 22.

Al secondo comma dell'articolo 22 soppresse le parole: « col concorso del personale superiore del concessionario. »

Art. 37.

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto sulle linee di cui all'articolo 1° di tutti i dispacci postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano dessi originari od a destinazione dei Regi Stati, siano originari od a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di dispacci s'intendono le casse, i sacchi o pieghi di corrispondenze ordinarie, raccomandate od assicurate, i pacchi postali sciolti o riuniti in paniere od in altri recipienti, quando il loro numero richiedesse siffatto modo di spedizione, i gruppi di numerario, i valori di qualsiasi specie di proprietà governativa, i recipienti vuoti, le provviste di materiale ad uso degli uffici postali ed in genere qualsiasi altro oggetto che per legge o per regolamento sia o possa essere trasmissibile per mezzo della posta, senza riguardo ai luoghi di provenienza o di destinazione.

Per il trasporto però dei pacchi postali, siano ordinari, con dichiarazione di valore o con assegno, sarà corrisposto ai concessionari il compenso annuo di lire diecimila, quand'anche il peso dei pacchi stessi fosse elevato a cinque chilogrammi.

I concessionari saranno responsabili dei danni risultanti al Governo per perdite, manomissioni od avarie dei dispacci, dei pacchi o di altri oggetti, salvo il caso di forza maggiore, e dovranno tenerlo rilevato dalle indennità che il Governo stesso dovesse corrispondere ai terzi

L'obbligo del trasporto gratuito dei dispacci e quello dei pacchi mediante il compenso di cui sopra, vale anche per le linee che i concessionari esercitassero per loro conto, senza sovvenzione dello Stato, verso qualsiasi direzione.

Art. 42.

Al 3° comma dell'articolo 42 è sostituito il seguente:

« A richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi, i comandanti dei piroscafi su qualunque linea esercitata dai concessionari dovranno aprire le suaccennate cassette mobili d'impostazione, per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi a tutte le disposizioni che saranno emanate dal Ministero stesso.

« I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

« Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà infine esigere che siano tenute esposte nelle Agenzie dei concessionari cassette mobili di impostazione, con obbligo alle Agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi ».

È aggiunto il seguente comma: « I concessionari, senza il consenso del Governo, non potranno sulle linee retribuite trasportare dispacci postali fra i porti esteri per conto di un altro Stato.

Art. 44.

Al 5° comma dell'art. 44 è sostituito il numero cento al numero quaranta.

Art 46.

È aggiunto il seguente comma: « Quando i concessionari facessero partire da Trieste i piroscafi delle linee sotto le lettere *a* e [illegible], dovranno conservare a bordo lo spazio necessario per provvedere allo imbarco delle merci di Venezia, uniformandosi alle disposizioni dell'articolo 63 ».

Art. 53.

I concessionari saranno tenuti a dare passaggio sui loro piroscafi su tutte le linee interne, di cui all'art. 1, alla metà del prezzo stabilito dai massimi pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento, (qualora non siano intervenuti speciali accordi), ed alle loro famiglie, agli impiegati della Casa Reale, a quelli civili ed alle rispettive famiglie (moglie, figli, padre e madre, quando convivano coll'impiegato e siano a suo carico), agli allievi degli Istituti nautici ed ai componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo, ai membri ed agli invitati ai Congressi, alle fiere, alle esposizioni ecc., nonchè ai missionari italiani ed alle suore di carità.

La riduzione del 50 per cento pei viaggi degli impiegati civili e delle rispettive famiglie sarà estesa alle loro persone di servizio ed alle nutrici con bambini lattanti, purchè viaggino con lo stesso piroscafo, con cui viaggiano gl'impiegati e le loro famiglie.

Agli impiegati posti in disponibilità, in aspettativa od a riposo ed alle loro famiglie è pure concesso di recarsi, colla riduzione del 50 per cento, al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia nel termine di tre mesi dalla data del decreto.

Agli elettori politici la riduzione dovrà essere del 75 per cento durante il periodo elettorale.

Per le linee internazionali, di cui all'articolo suaccennato, la riduzione suddetta è limitata ai membri del Parlamento, agli impiegati in genere, che viaggiano per ragioni di servizio, ai missionari italiani, alle suore di carità, agli invitati alle esposizioni, agli allievi degli Istituti nautici, ed ai componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo.

Resta convenuto che le linee internazionali cominciano dall'ultimo porto toccato nel Regno.

Art. 55.

I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a metà prezzo della tariffa in base ai massimi, i condannati civili e militari, anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena, nonchè gli imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta necessaria per assicurare il trasporto tranquillo dei detenuti.

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco degli alienati, rinviandolo al viaggio successivo.

Gl'indigenti ed i marinari naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati in terza classe a spese dello Stato, al prezzo di lire tre al giorno, compreso il vitto, pei capitani ed altri ufficiali di bordo, e di lire due, pure compreso il vitto, per ogni altra persona appartenente alla gente di mare e per ogni indigente.

Le richieste saranno rilasciate dal console o agente del Governo.

Il loro numero non potrà essere maggiore di dieci per ogni viaggio senza il consenso dei concessionari.

Art. 60.

Il trasporto dei generi di privativa, nonchè di derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti speciali, che potranno essere stipulati tra i concessionari e le diverse Amministrazioni dello Stato, o quelle altre che in determinati servizi le sostituiscono, ed in mancanza di questi speciali contratti sarà fatta una riduzione del 50 per cento sui prezzi massimi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra e di quello della marina, destinato allo Stato o alle stazioni navali, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali, che saranno stipulate fra i concessionari e i Ministeri della guerra e della marina.

Pel trasporto dei capi di bestiame destinato all'Eritrea per la colonizzazione e per l'allevamento, i concessionari si obbligano di stabilire una tariffa speciale.

Sulle linee sotto le lettere *c*, *d*, i concessionari saranno obbligati a trasportare munizioni e materiali da guerra alle condizioni determinate da speciali accordi coi Ministeri anzidetti.

In mancanza di tali accordi, tutti i trasporti suaccennati saranno fatti colla riduzione del 50 per cento.

Le riduzioni di cui agli articoli 53, 54, 55 ed al presente articolo saranno fatte in base ai prezzi determinati rispettivamente dai quadri inseriti agli articoli 51 e 58 del Capitolato *A*.

Il trasporto delle materie infiammabili ed esplodenti è ammesso, lasciando ai concessionari la facoltà di stabilire di volta in volta cogli speditori le modalità e condizioni d'imballaggio.

Art. 61.

Al 2° comma è sostituito il seguente: « è fatta eccezione per i membri del Parlamento, i quali saranno muniti di tessere personali di libera circolazione. »

Art. 63.

È aggiunto il seguente comma:

« I concessionari si obbligano di trasportare, mediante un compenso annuo da convenirsi, tra Venezia e Brindisi con trasbordo sui e dai piroscafi della Società Peninsulare, le merci cambiate fra Venezia e gli scali dell'Indo-Cina. Questo compenso, da corrispondersi dallo Stato, rimanendo inteso che il commercio di Venezia non dovrà pagare che il nolo alla Peninsulare pel trasporto delle merci fra Brindisi e gli scali d'oltre Suez, sarà, dopo sei mesi dall'attuazione del servizio, determinato dalla Commissione di cui all'articolo 51 del Capitolato *A*. »

Art. 65.

Al 2° comma è sostituito il termine di sei mesi a quello di un anno.

Art. 68.

Tutte le divergenze, che sorgessero fra i concessionari ed i caricatori circa l'applicazione delle tariffe, saranno deferite ad un Consiglio di arbitri composto di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi, che avrà la presidenza, di uno del Ministero del commercio, di uno del Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle) e di altro dei concessionari.

Tutti i reclami quindi che giungessero al Ministero del commercio, circa l'applicazione delle tariffe, saranno comunicati a quello delle poste e dei telegrafi, per essere sottoposti al giudizio arbitrale, quando l'evidenza dei fatti non consigliasse a dare una risposta direttamente agli interessati, nel qual caso questa sarà fatta dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentito quello del commercio.

Art. 88.

Il servizio avrà principio col 16 marzo 1893 e durerà fino al 30 giugno 1908.

S'intenderanno compresi nei viaggi d'obbligo quelli incominciati prima della scadenza della concessione, quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 89.

La concessione s'intenderà continuativa, di anno in anno oltre il 30 giugno 1908, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Art. 91.

È sostituito il seguente:

La Società avrà la sua sede a Roma, ove pure avrà il suo domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 93.

I concessionari, nell'esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sarà emanato dal Ministero della marina, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, sentiti i concessionari stessi.

Art. 94.

I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtù di una legge.

I concessionari non potranno inoltre vendere i piroscafi destinati ai servizi sovvenzionati ed obbligatori senza l'autorizzazione del Governo. Questo avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi o d'imporre determinate condizioni.

Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del Governo, assumere per conto d' altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Fatto a Roma in tre originali, addì 12 novembre 1892.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi
CAMILLO FINOCCHIARO-APRILE.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
PIETRO LACAVA.

Il Ministro del tesoro, interim delle finanze
BERNARDINO GRIMALDI.

Per la Navigazione Generale Italiana
D. GALLOTTI.
G. LAGANÀ.

Testimoni:
ACHILLE MAGNANIMI
PAOLO LONARDI.

Visto, per copia conforme:
Per il capo divisione
P. LONARDI.

Allegato II.

Dichiarazione.

Vista la convenzione stipulata in Roma il 29 gennaio 1891, ed il relativo quaderno d'oneri per l'esecuzione dei servizi postali marittimi fra il continente e le isole dell'Arcipelago toscano e fra la Sicilia e le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa e vista la dichiarazione in data 18 maggio 1891, annessa alla convenzione anzidetta, i sottoscritti hanno concordato ed accettato le seguenti modificazioni ed aggiunte alla stessa convenzione ed allo stesso quaderno d'oneri.

Convenzione per la concessione alla Navigazone Generale Italiana dei servizi postali e commerciali marittimi fra il Continente e le isole dell'Arcipelago toscano e fra la Sicilia e le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei servizi contemplati nel precedente articolo il Governo corrisponderà alla Società le seguenti sovvenzioni:

1° Lire centosessantamila (lire 160,000) all'anno pei servizi di cui all'articolo precedente;

2° Lire sessantamila (lire 60,000) all'anno pei servizi di cui alla lettera *B*.

Art. 3.

La presente convenzione avrà effetto col 16 marzo 1893, e durerà fino al 30 giugno 1908, intendendosi continuativa di anno in anno oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Fatta in Roma, in tre originali, addì 12 novembre 1892.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
CAMILLO FINOCCHIARO-APRILE.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
PIETRO LACAVA.

Il Ministro del Tesoro, interim delle Finanze
BERNARDINO GRIMALDI.

Per la Navigazione Generale Italiana
DOMENICO GALLOTTI.
GIOVANNI LAGANÀ.

ACHILLE MAGNANIMI
PAOLO LONARDI } *testimoni*.

Visto, per copia conforme:
Per il capo divisione
P. LONARDI.

Quaderno d'oneri pei servizi di navigazione a vapore con le isole dell'Arcipelago toscano, con Pantelleria, Lampedusa e Linosa

Art. 1. Il servizio da eseguirsi comprende:

1° Gruppo.

a) Un viaggio giornaliero fra Portoferraio e Piombino con breve sosta a Capo delle Viti e con approdo settimanale a Rio Marina e a Porto Longone;

b) Due viaggi alla settimana fra Livorno e Porto San Stefano toccando Gorgona, Capraia, Marciana, Portoferraio, Rio Marina, Piombino, Portolongone, Pianosa e Talamone;

c) Sei viaggi alla settimana fra Porto San Stefano e Giglio.

2° Gruppo.

Un viaggio alla settimana fra Trapani e Porto Empedocle, toccando Favignana, Marsala, Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Il Governo avrà facoltà di accrescere i viaggi suaccennati, corrispondendo ai concessionari un aumento proporzionale per lega secondo la sovvenzione stabilita dalla convenzione.

I concessionari potranno alle stesse condizioni cedere, con l'autorizzazione del Governo, ad altre Società od armatori nazionali i servizi stabiliti dal presente articolo.

Art. 3. È aggiunto il seguente comma:

L'esame delle proposte di sopprimere approdi sarà affidato alla Commissione di cui all'art. 44.

Al 3° comma è sostituito il seguente:

I nuovi approdi potranno essere soppressi nel corso di un anno, ecc. (come nel testo).

Art. 15. Qualora pei servizi di cui all'art. 1 occorresse un materiale di nuova costruzione, i concessionari dovranno costruirlo nei cantieri italiani.

Art. 16. Alla data 1° gennaio 1892 è sostituita quella 16 marzo 1893.

Art. 17. I concessionari non potranno intraprendere l'esercizio delle linee di navigazione da essi assunte, se non avranno provato di essere forniti del numero prescritto dei piroscafi soddisfacenti alle condizioni del presente quaderno d'oneri.

Il Governo potrà per ragioni di pubblico interesse autorizzare temporaneamente, in casi eccezionali, i concessionari a servirsi di piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite, facendo una riduzione sulla sovvenzione normale in relazione della velocità.

Art. 20. Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, sia nuovo, sia già in navigazione, ma rispondente alle condizioni del presente quaderno d'oneri, nonchè di quello che sarà in seguito costruito, il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina, nominerà apposita Commissione della Regia marina, la quale nelle visite del materiale si atterrà al regolamento speciale per l'esecuzione dei servizi marittimi, emanato dal Ministero delle poste e dei telegrafi di concerto con quello della marina, ed alle istruzioni, di cui ai seguenti articoli.

Art. 38. Al 3° comma sono sostituiti i seguenti:

A richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi i comandanti dei piroscafi dovranno aprire le suaccennate cassette mobili per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero stesso.

I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà infine esigere che siano tenute esposte nelle Agenzie dei concessionari cassette mobili di impostazione, con obbligo alle Agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.

Art. 39. Nel 5° comma è sostituito il numero cento al numero quaranta.

Art. 45. I concessionari saranno tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi e sulle linee di cui all'art. 1°, alla metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, dal quadro dei massimi inserito all'art. 44, escluso il vitto, ai membri del Parlamento (qualora non intervengano speciali accordi) ed alle loro famiglie, agli impiegati della Casa Reale, a quelli civili ed alle rispettive famiglie (moglie, figli, padre, madre, quando

convivano con l'impiegato e siano a suo carico), agli allievi degli istituti nautici ed ai componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo, ai membri ed agli invitati ai Congressi, alle fiere ed alle esposizioni, ecc.

La riduzione del 50 per cento pei viaggi degli impiegati civili e delle rispettive famiglie sarà estesa alle persone di servizio ed alle nutrici con bambini lattanti, purchè viaggino sugli stessi piroscafi sui quali viaggiano gli impiegati e le loro famiglie.

Agli impiegati posti in disponibilità, in aspettativa ed a riposo ed alle loro famiglie è pure concesso di recarsi, con la riduzione del 50 per cento, al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia nel termine di tre mesi dalla data del relativo decreto.

Agli elettori politici la riduzione sarà del 75 per cento durante il periodo delle elezioni.

Art. 47. I concessionari saranno obbligati a trasportare in 3ª classe ed a metà del prezzo della tariffa in base ai massimi determinati dal quadro dell'art. 44, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena, nonchè gl'imputati od accusati che si traducono per conto dello Stato.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco degli alienati rinviandolo al viaggio successivo.

Art. 50. La tariffa indicata pel trasporto dei valori s'intende per ogni mille lire o frazione e non per ogni cento lire o frazione.

Art. 51. Da aggiungersi:

La riduzione suaccennata sarà fatta sul prezzo dei massimi stabilito dal quadro dell'art. 50.

Art. 52. Al 2° comma è sostituito il seguente:

È fatta eccezione per i membri del Parlamento, i quali sono muniti di tessere personali di libera circolazione.

Art. 55. Nel secondo periodo del 2° comma è sostituito il termine di sei mesi a quello di un anno.

Art. 62. Quando il Governo diffidi i concessionari di sospendere il servizio, i concessionari stessi potranno continuarlo a proprio rischio e pericolo senz'altra indennità che la sovvenzione normale corrispondente alla linea esercitata.

Se il servizio venisse sospeso, cesserà per tutto il tempo dell'interruzione la relativa sovvenzione, corrispondendosi ai concessionari, tanto a titolo d'interesse del capitale che a titolo di deprezzamento dei piroscafi di quelle linee, del materiale, delle provviste e per coprire la Società delle spese restanti a suo carico, un'indennità che sarà determinata da un collegio di cinque periti, due de' quali nominati dal Ministero della marina, due dai concessionari, ed il quinto, al quale sarà devoluta la presidenza, dal presidente della Corte di appello di Roma. Ove però in tale eventualità il Governo prendesse possesso di uno o più piroscafi corrisponderà ai concessionari per ognuno di essi una retribuzione a titolo di nolo; cessando la indennità suaccennata. La misura di questa retribuzione sarà convenuta di comune accordo o per mezzo del collegio dei periti, di cui è cenno nel paragrafo precedente.

Art. 70. Il servizio avrà principio col 16 marzo 1893 e durerà fino al 30 giugno 1908.

Art. 71. La concessione s'intenderà continuativa di anno in anno oltre il 30 giugno 4908, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Art. 73. La Società avrà la sua sede in Roma, ove pure avrà il suo domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 76. I concessionari non potranno vendere i piroscafi adibiti ai servizi compresi nella presente convenzione sarà l'autorizzazione del Governo italiano. Questi avrà pure facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi o d'imporre determinate condizioni.

Contravvenendosi a questi patti il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Fatto a Roma in tre originali, addì 12 novembre 1892.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi
CAMILLO FINOCCHIARO-APRILE.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
PIETRO LACAVA.

Il Ministro del tesoro, interim delle finanze
BERNARDINO GRIMALDI.

Per la Navigazione Generale Italiana
D. GALLOTTI.
G. LAGANÀ.

ACHILLE MAGNANIMI, PAOLO LONARDI } *testimoni.*

Visto, per copia conforme:
Per il capo divisione
PAOLO LONARDI.

Allegato III.

Dichiarazione.

Vista la convenzione stipulata in Roma il 16 maggio 1891 per la esecuzione del servizio marittimo fra Genova e Batavia, i sottoscritti hanno concordato ed accettato che agli articoli 25 e 26 della convenzione stessa siano sostituiti i seguenti:

Art. 25.

La presente convenzione avrà effetto dal 16 marzo 1893 e durerà fino al 30 giugno 1908, dopo di che s'intenderà continuativa di anno in anno, salvo il caso di disdetta dall'una e dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

S'intenderanno compresi nei viaggi d'obbligo quelli cominciati prima della scadenza della concessione, quantunque il ritorno segua posteriormente

Art. 26.

Per l'esecuzione del servizio contemplato nell'articolo 1 il Governo corrisponderà alla detta Compagnia la sovvenzione di lire 70,000 all'anno a rate mensili posticipate.

Fatta a Roma in tre originali, addì 24 ottobre 1892.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi
CAMILLO FINOCCHIARO-APRILE

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
PIETRO LACAVA.

Il Ministro del tesoro, interim delle finanze
BERNARDINO GRIMALDI.

Per la Società di Navigazione « Nederland »
N. J. TIEDEMAN.

PAOLO LONARDI, EUGENIO PINZAUTI } *testimoni.*

Visto, per copia conforme:
Per il capo divisione
P. LONARDI.

Allegato IV.

Dichiarazione.

Vista la Convenzione stipulata in Roma il 24 maggio 1891 ed il relativo quaderno d'oneri per l'esecuzione del servizio fra la Sicilia e le isole Eolie, i sottoscritti hanno concordato ed accettato le seguenti modificazioni ed aggiunte alla stessa Convenzione ed allo stesso quaderno d'oneri.

Convenzione per la concessione alla Società « Siciliana di Navigazione » del servizio postale e commerciale marittimo fra la Sicilia e le isole Eolie.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

La presente convenzione avrà effetto col 16 marzo 1893 e durerà fino al 30 giugno 1908, intendendosi continuativa di anno in anno oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Quaderno d'oneri pel servizio di navigazione a vapore con le isole Eolie.

Sono sostituiti i seguenti agli articoli corrispondenti dal quaderno d'oneri:

Art. 12.

Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'articolo 1 e non mai inferiore a quattro, di cui uno della stazzatura minima di 200 tonnellate di registro lordo, uno di 150, uno di 100 ed uno di 90.

Art. 15.

Il nuovo materiale nautico, che i concessionari dovessero acquistare, sarà costruito nei cantieri italiani.

Art. 16.

Alla data 1° gennaio 1892 è sostituita quella: 16 marzo 1893.

Art. 45.

Dopo le parole: *ai Membri del Parlamento*, sono aggiunte quelle: *ed alle loro famiglie.*

Art. 47.

I concessionari sono obbligati a trasportare in terza classe, ed a metà del prezzo della tariffa, i condannati civili e militari, anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena, nonchè gli imputati od accusati che si traducono per conto dello Stato.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco degli alienati, rinviandolo al viaggio successivo.

Art. 50.

La tariffa indicata pel trasporto dei valori si intende per ogni mille lire o frazione e non per cento lire o frazione

Art. 70.

Il servizio avrà principio il 16 marzo 1893 e durerà fino al 30 giugno 1908.

Art. 71,

La concessione s'intenderà continuativa di anno in anno oltre il 30 giugno 1908, salvo il caso di disdetta dall'una parte o dall'altra, da darsi sei mesi prima.

Fatto a Roma in tre originali, addì 12 novembre 1892.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
CAMILLO FINOCCHIARO-APRILE.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
PIETRO LACAVA.

Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
BERNARDINO GRIMALDI.

Per la Società siciliana di Navigazione a Vapore
Il Direttore
GAETANO ORLANDI.

ACHILLE MAGNANIMI } *testimoni.*
PAOLO LONARDI }

Visto, per copia conforme
Per il capo divisione
P. LONARDI.

Allegato V.

Dichiarazione.

Vista la convenzione stipulata in Roma il 24 maggio 1891 ed il relativo quaderno d'oneri per la esecuzione del servizio con le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta, i sottoscritti hanno concordato ed accettato le seguenti modificazioni ed aggiunte alla stessa convenzione ed allo stesso quaderno d'oneri.

Convenzione per la concessione alla Società Napoletana di navigazione a vapore del servizio postale marittimo per le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente.

La presente convenzione avrà effetto col 16 marzo 1893 e durerà fino al 30 giugno 1908, intendendosi continuativa di anno in anno, oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima,

Quaderno d'oneri pel servizio di navigazione a vapore fra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta.

Sono sostituiti i seguenti agli articoli corrispondenti del quaderno d'oneri:

Art. 15.

Il nuovo materiale nautico che i concessionari dovessero acquistare sarà costruito nei cantieri italiani.

Art. 1.

Alla data 1° gennaio 1892 è sostituita quella: 16 marzo 1893.

Art. 25.

Dopo le parole: « ai membri del Parlamento » sono aggiunte: « ed alle loro famiglie ».

Art. 47.

I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a metà del prezzo della tariffa i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena, nonchè gli imputati od accusati che si traducono per conto dello Stato.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi sieno sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare per giustificate circostanze speciali l'imbarco degli alienati, rinviandolo al viaggio successivo.

Art. 50.

La tariffa indicata pel trasporto dei valori s'intende per mille lire o frazione e non per cento lire o frazione.

Art. 69.

Il servizio avrà principio col 16 marzo 1893 e durerà fino al 30 giugno 1908.

Art. 70.

La concessione. s'intenderà continuativa di anno in anno oltre il 30 giugno 1908, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Fatto in Roma in tre originali, addì 12 novembre 1892.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
CAMILLO FINOCCHIARO-APRILE.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
PIETRO LACAVA.

Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
BERNARDINO GRIMALDI.

Per la Società di Navigazione a vapore
ARCANGELO MANZI.

ACHILLE MAGNANIMI } *testimoni.*
PAOLO LONARDI }

Visto, per copia conforme:
Per il capo divisione
P. LONARDI.

Allegato VI.

Seconda dichiarazione.

Vista la convenzione stipulata in Roma il 24 maggio 1891 ed il relativo quaderno d'oneri per l'esecuzione del servizio fra Venezia e Brindisi, con approdi agli scali delle due coste dell'Adriatico, e la dichiarazione in data 30 gennaio 1892, i sottoscritti hanno concordato ed accettato le seguenti modificazioni ed aggiunte alla stessa convenzione ed allo stesso quaderno d'oneri, nonchè alla dichiarazione precitata.

Convenzione per la concessione alla Società di navigazione a vapore « Puglia » del servizio fra Venezia e Brindisi, con approdi agli scali delle due coste dell'Adriatico.

L'art. 2 della dichiarazione in data 30 gennaio 1892 è sostituito dal seguente:

Art. 2. Per l'esecuzione del servizio contemplato nel precedente articolo, il Governo corrisponderà al concessionario la sovvenzione annua di lire duecentodiecimila (210,000).

L'art. 3 della convenzione e della precedente dichiarazione è sostituito dal seguente:

Art. 3. La presente convenzione avrà effetto col 1° luglio 1893 e durerà fino al 30 giugno 1908, intendendosi continuativa di anno in anno, oltre al detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra, parte da darsi sei mesi prima.

Quaderno d'oneri pel servizio di navigazione a vapore fra Venezia e Brindisi per le due coste dell'Adriatico.

Art. 1 (della dichiarazione). Il servizio da eseguirsi comprende un viaggio ogni due settimane col seguente itinerario: Venezia, Trieste, Zara, Ancona, Tremiti, Bari, Brindisi, Vallona, Durazzo, San Giovanni di Medua, Antivari, Brindisi, Bari, Tremiti, Ancona, Zara, Venezia

Il Governo, d'accordo col concessionario, potrà portare da quindicinale a settimanale il servizio anzidetto, corrispondendo la sovvenzione convenuta con la dichiarazione del 30 gennaio 1892, cioè lire trecentoquindicimila (315,000) all'anno.

Art. 14 (del quaderno d'oneri). Il 3° comma è sostituito dal seguente: « I piroscafi ad un terzo carico dovranno alle prove di velocità, sopra base misurata, con mare calmo o leggermente mosso, mantenere per la durata di quattro ore velocità superiore del dieci per cento a quella drescritta durante tal corsa di prova, per la linea di cui all'art. 1. »

Art. 15 (del quaderno d'oneri). Al 1° comma è sostituito il seguente: « Il numero dei piroscafi della stazzatura minima di 400 tonnellate di registro dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'art. 1 e non superiore a due »

Art. 16 (del quaderno d'oneri). Il materiale nautico contemplato dagli articoli 6 e 12 dovrà essere pronto alla navigazione al 1° luglio 1893.

Il Governo accorda la dilazione fino al 1° gennaio 1897, per completare il materiale secondo le condizioni richieste dal presente quaderno d'oneri.

Art. 39 (del quaderno d'oneri). E' aggiunto il seguente comma: « Il concessionario senza il consenso del Governo non potrà trasportare sulla linea retribuita dispacci postali fra porti esteri per conto di un altro Stato.

Art. 46 (del quaderno d'oneri). Dopo le parole « ai membri del Parlamento » sono aggiunte « ed alle loro famiglie. »

Art. 51 (del quaderno d'oneri). La tariffa indicata pel trasporto dei valori s'intende per ogni mille lire o frazione e non per cento lire o frazione.

Art. 71 (del quaderno d'oneri e della dichiarazione). Il servizio avrà principio col 1° luglio 1893, e durerà fino al 30 giugno 1908.

Art. 72 (del quaderno d'oneri e della dichiarazione). La concessione si intenderà continuativa di anno in anno oltre il 30 giugno 1908, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Fatto a Roma in tre originali, addì 12 novembre 1893.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
CAMILLO FINOCCHIARO-APRILE

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
PIETRO LACAVA.

Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
BERNARDINO GRIMALDI.

Per la Società di navigazione a vapore Puglia
SAVERIO MILELLA.

ACHILLE MAGNANIMI } *testimoni.*
PAOLO LONARDI }

Visto per copia conforme:
Per il capo divisione
P. LONARDI.

Dichiarazione.

Vista la convenzione stipulata in Roma il 24 maggio 1891 ed il relativo quaderno d'oneri per l'esecuzione del servizio fra Venezia e Brindisi, con approdi agli scali delle due coste dell'Adriatico, i sottoscritti hanno concordato ed accettato le seguenti modificazioni ed aggiunte alla stessa convenzione ed allo stesso quaderno d'oneri.

Convenzione per la concessione alla Società « Puglia » del servizio fra Venezia e Brindisi, con approdi agli scali delle due coste dell'Adriatico.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1.

Il concessionario si obbliga di eseguire il servizio di navigazione a vapore nell'Adriatico con approdo ai porti delle due coste, ai termini ed alle condizioni contemplate nel quaderno d'oner annesso alla presente, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio contemplato nel precedente articolo, il Governo corrisponderà al concessionario la sovvenzione annua di lire trecentoquindicimila (lire 315,000).

Art. 3.

La presente convenzione avrà effetto col 1° luglio 1892 e durerà fino al 30 giugno 1907, intendendosi continuativa di anno in anno oltre al detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Quaderno d'oneri pel servizio di navigazione a vapore fra Venezia e Brindisi per le due coste dell'Adriatico.

Sono sostituiti i seguenti agli articoli corrispondenti del quaderno d'oneri.

Art. 1.

Il servizio da eseguirsi comprende un viaggio alla settimana col seguente itinerario: Venezia — Trieste — Zara — Ancona — Tremiti — Bari — Brindisi — Vallona — Durazzo — San Giovanni di Medua — Antivari — Brindisi — Bari — Tremiti — Ancona — Zara — Venezia.

Il Governo d'accordo col concessionario potrà aumentare i viaggi suaccennati, corrispondendo al concessionario stesso un aumento proporzionale alla quantità delle leghe di maggior percorrenza.

Le distanze nautiche saranno determinate dal Ministero della marina.

Art. 2.

Le distanze nautiche fra gli scali, di cui all'articolo 1, rimangono determinate nel modo seguente:

Venezia — Trieste . . . leghe 24
Trieste — Zara . . . » 45 1/2
Zara — Ancona . . . » 29

Ancona — Tremiti . . .	leghe	42 1|3
Tremiti — Bari	»	29 2|3
Bari — Brindisi . . .	»	20 2|3
Brindisi — Vallona . . .	»	34 1|3
Vallona — Durazzo. . .	»	19 2|3
Durazzo — San Giovanni di Medua	»	11 2|3
San Giovanni di Medua — Antivari	»	11
Antivari — Brindisi. . .	»	34
Zara — Venezia	»	51

Tanto il Governo quanto il concessionario hanno la facoltà di far rivedere dal Ministero della marina le distanze di cui sopra:

1° entro l'anno dalla data da cui ha effetto la convenzione;

2° quando, per mutate condizioni dei porti, le distanze fra gli approdi abbiano subito variazioni.

Le decisioni del Ministero della marina sono obbligatorie ed avranno effetto nella liquidazione dei sussidi riferibili al tempo successivo al semestre in cui fu richiesta la revisione.

Art. 15.

Il nuovo materiale nautico pei servizi di cui all'articolo 1° dovrà costruirsi nei cantieri italiani.

Art. 48.

Il concessionario sarà obbligato a trasportare in terza classe ed a metà del prezzo della tariffa i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena, nonchè gli imputati od accusati che si traducono per conto dello Stato.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

Il concessionario potrà richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

Sarà in facoltà del concessionario di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco degli alienati, riservandolo al viaggio successivo.

Gli indigenti ed i marinai naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato, al prezzo di lire 3 al giorno compreso il vitto pei capitani e per gli altri ufficiali di bordo, e di lire 2, pure compreso il vitto, per ogni altra persona, appartenente alla gente di mare e per ogni indigente. Le richieste saranno rilasciate dal console od agente del Governo.

Art 71.

Il servizio avrà principio col 1° luglio 1892 e durerà fino al 30 giugno 1907.

Art. 72.

La concessione s'intenderà continuativa di anno in anno oltre il 30 giugno 1907, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Fatto a Roma, addì 30 gennaio 1892.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, interim *delle Poste e dei Telegrafi*
ASCANIO BRANCA.

Il Ministro degli affari Esteri, interim *di Agricoltura Industria e Commercio*
DI RUDINÌ.

Il Ministro delle Finanze
G. COLOMBO.

Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Per la Società di navigazione « La Puglia »
SAVERIO MILELLA.

I testimoni
FRANCESCO TEDESCO.
PAOLO LONARDI.

Dichiarazione.

Il sottoscritto, vista la convenzione stipulata in Roma il 24 gennaio 1891 ed il relativo quaderno d'oneri per la esecuzione dei servizi fra la Sicilia e le isole Eolie e vista la dichiarazione del 12 novembre 1892, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Società da esso rappresentata, dichiara di accettare la seguente modificazione da introdursi al 1° comma dell'articolo 12 del quaderno d'oneri suaccennato:

« Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare « ed esatta esecuzione dei servizi contemplati all'articolo 1 e non mai « inferiore a quattro, di cui uno, della stazzatura minima di 170 ton- « nellate di registro (che sarà ora il *Toscana*), da applicarsi al ser- « vizio indicato alle lettere *b*, *c* dell'articolo 1; due, uno dei quali « sarà ora il *Milazzo* e l'altro da acquistarsi entro il 1894, della staz- « zatura di 90 tonnellate, come sopra, pel servizio della lettera *a*; ed « uno di 45 tonnellate, come sopra.

« Tanto il piroscafo da acquistarsi quanto quest'ultimo costituiranno « la riserva da applicarsi in sostituzione provvisoria ai piroscafi pre- « scritti ed in caso di bisogno, per forza maggiore legalmente com- « provata, il primo alle linee *b*, *c* e l'altro alla linea *a*.

« Il detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del Regio « decreto dell'11 marzo 1873, modificato da quello del 30 luglio « 1882 n. 943 ».

Roma, 3 febbraio 1893.

GAETANO ORLANDI.

Visto: *Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi*
FINOCCHIARO APRILE.

Visto: Per copia conforme
Per il capo divisione
LONARDI.

Dichiarazione.

I sottoscritti accettano le seguenti modificazioni ed aggiunte alla convenzione del 29 gennaio 1891 ed ai relativi quaderni d'oneri distinti con le lettere *A* e *B*, nonchè alla dichiarazione in data 12 novembre 1892 per l'esecuzione dei servizi postali marittimi.

All'articolo 4 del quaderno d'oneri *A*, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Queste modificazioni e soppressioni non potranno attuarsi che col « preavviso di tre mesi e dovranno essere approvate per legge ».

All'articolo 4 del capitolato *B*, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Questa interdizione non si estende ad altre linee di navigazione « internazionale, le quali toccando gli scali del Regno, non dovranno « fare operazioni commerciali fra scalo e scalo italiano ».

All'articolo 5 dei capitolati *A* e *B* è aggiunto:

« I concessionari però si obbligono ai pubblicare, d'accordo col « Ministero, orari trimestrali che rispondano alle esigenze del com- « mercio ».

All'articolo 16 del capitolato *A* è soppresso l'ultimo comma, che stabilisce:

« Tale riduzione non avrà effetto oltre il primo triennio quando la « dilazione fosse prolungata per l'obbligo imposto col precedente ar- « ticolo 15 ».

Al secondo comma dell'articolo 63 del capitolato *B*, è sostituito il seguente:

« I concessionari si obbligano di trasportare, mediante un com- « penso annuo da convenirsi, tra Venezia e Brindisi, tra Ancona e « Brindisi, tra Bari e Brindisi, con trasbordo sui e dai piroscafi della « Peninsulare, le merci cambiate fra Venezia, Ancona, Bari e gli scali « dell'Indocina. Questo compenso da corrispondersi dallo Stato, ri- « manendo inteso che il commercio di Venezia, Ancona e Bari non « dovrà pagare che il nolo alla Peninsulare pel trasporto delle merci « fra Brindisi e gli scali oltre Suez, sarà, dopo sei mesi dall'attua-

« zione del servizio, determinato dalla Commissione di cui all'articolo « 51 del capitolato *A* ».

Roma, addì 7 febbraio 1893.

DOMENICO GALLOTTI.
GIOVANNI LAGANÀ.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
FINOCCHIARO-APRILE.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
GRIMALDI.

Visto per copia conforme:
Per il capo divisione
P. LONARDI.

Dichiarazione.

I sottoscritti accettano le seguenti modificazioni ed aggiunte alla convenzione del 29 gennaio 1891 ed ai relativi quaderni d'oneri distinti colle lettere *A* e *B*, nonchè alla dichiarazione in data 12 novembre 1892 per l'esecuzione dei servizi postali marittimi.

All'articolo 1 del quaderno d'oneri distinto colla lettera *A* (Dichiarazione 12 novembre 1892) al servizio sotto la lettera *d)* è sostituito:

« Un viaggio alla settimana fra Tunisi e Tripoli, toccando Susa, « Monastir, Medhia, Sfax, Gabes e Gerba ».

Dopo il viaggio indicato alla lettera *r)* è aggiunto il seguente:

2 *bis)* « Un viaggio settimanale fra Napoli e Messina, toccando Ma- « ratea, Diamante, Belvedere, Paola, Amantea, Pizzo e Reggio.

« Per questo servizio, da eseguirsi alle condizioni del capitolato pei « viaggi sotto le lettere *q*), *r*), dei quali avrà la durata, sarà corri- « sposta la sovvenzione annua di lire sessantamila.

Ed è aggiunto:

v) « Un viaggio giornaliero fra Carloforte e Portovenere, da ese- « guirsi dal 1° luglio p. v. con piroscafo corrispondente alle esi- « genze del servizio e mediante la sovvenzione annua di lire quindi- « cimila ».

Al terzo comma dell'art. 4 (Dichiarazione del 12 novembre 1892) è sostituito il seguente:

« Il Governo potrà istituire il prolungamento a Bengasi della linea « sotto la lettera *d)* dell'art. 1, corrispondendo la sovvenzione di « lire 15 (quindici) per lega al maggior percorso ».

Roma, addì 7 febbraio 1893.

DOMENICO GALLOTTI.
GIOVANNI LAGANÀ.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
FINOCCHIARO-APRILE.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Il Ministro del Tesoro interim *delle Finanze*
GRIMALDI.

Visto per copia conforme:
Per il capo divisione
P. LONARDI.

Dichiarazione.

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del 12 novembre 1892, dichiara di eseguire un viaggio ogni due settimane fra Ancona e Zara con piroscafo della stazzatura minima di tonnellate di registro 200 e della velocità di 10 miglia all'ora, mediante la sovvenzione di lire ventiseimila all'anno.

L'esecuzione del servizio avrà luogo secondo i patti del quaderno d'oneri annesso alla convenzione in data 24 maggio 1891 e relative dichiarazioni.

Questo servizio avrà la durata della convenzione stessa, ma dovrà cessare quando il Governo portasse da quindicinale a settimanale il servizio di cui tratta la dichiarazione del 12 novembre 1892.

Fatta a Roma, il 7 febbraio 1893.

SAVERIO MILELLA.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi
FINOCCHIARO-APRILE.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
P. LACAVA.

Il Ministro del tesoro, interim *delle finanze*
GRIMALDI.

Visto per copia conforme:
Per il capo divisione
P. LONARDI.

Servizi per le Isole Eolie.

I servizi contemplati all'art. 1° del quaderno d'oneri dovranno essere eseguiti colla periodicità ed itinerario che segue, e con orario combinato in modo da compiersi ciascun viaggio in non più di 20 ore, inquantochè non sarebbe possibile far pernottare i piroscafi in alcuno degli scali delle isole:

a) Un viaggio giornaliero fra Milazzo, Lipari e Salina. L'approdo all'Isola di Salina avrà luogo giornalmente a Santa Marina ed a giorni alternati a Rinella e Malfa;

b) Un viaggio alla settimana fra Messina e Stromboli con approdi a Lipari, Rinella, Santa Marina, Malfa e Panaria;

c) Un viaggio per settimana fra Messina e Filicudi, con approdo a Lipari, Rinella, Santa Marina, Malfa e Alicudi.

ORLANDI.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Vista la legge 2 luglio 1891 n. 386 (serie 4ª);

Ritenuto che nel comune di Carlazzo Valsolda è apparsa la cocciniglia del gelso (*Diaspis pentagona*);

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Como, presa nella tornata dell'8 aprile 1893;

Visto il ministeriale decreto 17 dicembre 1891 e le annesse istruzioni;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni emanate col decreto ministeriale 17 dicembre 1891 per altri proprietari di gelsi infetti dalla cocciniglia del gelso appartenenti alla provincia di Como, sono estese ai proprietari di Carlazzo Valsolda.

Art. 2. Il sindaco del comune suddetto notificherà ai rispettivi amministrati la presente disposizione e ne curerà d'ufficio l'esecuzione durante il mese di marzo, previa notificazione a mezzo del messo comunale, quando i proprietari non abbiano applicata la cura durante l'inverno ed in ogni caso non più tardi del mese di febbraio.

Art. 3. Al sindaco di Carlazzo Valsolda è fatto obbligo di portare a conoscenza dei propri amministrati, a mezzo di apposito avviso, le istruzioni annesse al decreto ministeriale 17 dicembre 1891.

Il Prefetto di Como è incaricato di vigilare per la scrupolosa osservanza del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 aprile 1893.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 9 marzo al 13 aprile 1893:

Pacini Giorgio, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è dispensato dall'impiego per inettitudine fisica a disimpegnare le funzioni, con effetto dal 1° aprile 1893;

Nicoletti Gabriele, conservatore delle ipoteche, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, a datare dal giorno dalla sua surrogazione;

Du Marteau dott. Giovanni, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, stato trasferito da Campobasso ad Avellino, è confermato invece a Campobasso;

Bono dott. Nicolò, id. id. id. id., stato destinato per decreto ministeriale del 18 marzo p. p. a Caltanissetta, è assegnato invece a Chieti;

Riccio Giovanni, ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle Agenzie per la coltivazione dei tabacchi, è nominato allievo ufficiale reggente nelle dogane;

Falco dott. Diego, Licari Michele, Camussi Alfonso, Scozzari Francesco, volontari demaniali abilitati ad impiego retribuito per esame di concorso; e

Tanzarella Luigi, commesso gerente abilitato ad impiego retribuito per anzianità di servizio, sono nominati ricevitori del registro;

Vigo avv. Vincenzo, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per un anno, a partire dal 1° aprile 1893;

Giacopazzi Enrico, ufficiale d'ordine id. id., a riposo in seguito a sua domanda, per età avanzata, id. dal 1° maggio 1893;

Novello cav. Giuseppe, segretario amministrativo id. id., id. id. id. id., id. id.;

Bellosio Enrico, archivista di 1ª classe id., id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1° aprile 1893;

Favuzza cav. Vito, ricevitore del registro, id. id. id. per età avanzata, id. dal giorno della sua surrogazione;

Carcano Eligio, agente di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, è nominato ispettore di circolo di 2ª classe nell'Amministrazione stessa;

Garibba Francesco, ricevitore del registro, stato dispensato dal servizio con Regio decreto 15 gennaio 1893, è collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Luciani Giovanni Battista, commesso di 2ª classe nell'Amministrazione governativa del dazio sul consumo in Napoli, è collocato in aspettativa, d'autorità, per motivi di salute, per tre mesi, a decorrere dal 1° aprile 1893;

Lucca cav. Giuseppe, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, id. id.;

Levis Giovanni Battista, geometra principale di 2ª classe nel personale tecnico di finanza, id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1° maggio 1893;

Bortoli Giacomo, ufficiale di 2ª classe nelle dogane, id. id. id. id., id. dal 16 aprile 1893;

Del Balzo Francesco, commesso id. nell'amministrazione del dazio sul consumo in Napoli, id id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal * aprile 1893;

Tortarolo Girolamo, ispettore demaniale di 2ª classe, id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1° maggio 1893;

Luccioli dott Francesco, ricevitore del registro, id. id. id. id., id. dal giorno della sua surrogazione;

Vicoli Girolamo e Coen Ara Giacomo, volontari nelle dogane, sono nominati allievi ufficiali nelle dogane stesse;

Cosentino Raffaele, allievo ufficiale id., revocata la sua nomina a cassiere di 6ª classe id.;

Spedicato Alberto, cassiere di 2ª classe nell'amministrazione del dazio consumo in Napoli, è promosso alla 1ª;

Tranfo Edoardo, Vitale Gaspare, De Feo Stanislao, commessi id. id., sono promossi alla 1ª;

Russo Giovanni, Notarloberti Gaetano, Anzilotti Michele, id. di 3ª classe id., id. alla 2ª;

Motta dott. Achille, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Torino a Roma;

Semeria cav. Giovanni Battista, id. id. id. id., è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a partire dal 1° maggio 1893;

Raiteri Ugo, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle direzioni compartimentali del catasto, è promosso alla 2ª;

Scanni Nicola e Lippi Arnaldo Leopoldo, vice segretari amministrativi l'uno di 1ª e l'altro di 2ª classe nell'amministrazione del lotto, sono collocati fuori organico, a partire dal 1° gennaio 1893;

Oddo Luigi, ufficiale alle scritture di 4ª classe nelle dogane, essendo stato prosciolto dal servizio militare come soldato di leva, è richiamato in servizio delle dogane a partire dall'8 marzo 1893, e contemporaneamente nominato, per merito di esame, ufficiale di 3ª classe;

Novaro cav. Francesco e Tricca cav. Luigi, ispettori di circolo di 3ª classe nell'amministrazione del demanio e delle tasse, sono nominati reggenti ispettori superiori di 2ª classe nell'amministrazione stessa;

Scaramuzzino Rosario, ricevitore del registro, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per età avanzata, a datare dal giorno della sua surrogazione;

Canal Luigi, ufficiale di 1ª classe nelle dogane, è collocato in aspettativa id., per motivi di salute, per due mesi, id., dal 4° aprile 1893;

Colonnesi Oreste, id. nelle scritture di 3ª classe, nelle manifatture dei tabacchi, id. id., d'ufficio, id., id. dal 1° maggio 1893;

Aulicino Achille, cassiere di 6ª classe nelle dogane, è retrocesso in seguito a sua domanda, al posto di allievo ufficiale nelle dogane stesse;

Tani Sebastiano, agente di 2ª classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, è promosso per anzianità alla 1ª;

Del Casale Enrico, ispettore id. id., id. id. id.;

Farinelli Vito, Cesarini Raimiero e Stendardi Egisto, ispettori di 3ª id., sono promossi per anzianità alla 2ª;

Sparano dott. Nicola, Cardinali dott. Luigi, e Gandolfi dott. Gandolfo, id. id. id., id. per merito id.;

Bozzi Ernesto, contabile di 2ª classe id., è promosso, per anzianità, alla 1ª classe;

Mattinò Ambrogio, Ferrazzi Luigi, contabili id. id., sono promossi, per merito, id.;

Isgrò Francesco, Alberti Altobianco e Giudri Francesco, contabili di 3ª classe id, id. per anzianità alla 2ª;

Fabrizi Pietro, cassiere di 2ª classe nelle dogane, è nominato magazziniere di 2ª classe nelle dogane stesse;

Brotto Ottone, id. di 3ª classe id., è promosso alla 2ª;

Maddalena Ettore, ufficiale di 3ª classe nell'amministrazione del lotto, è dispensato dall'impiego a contare dal 17 marzo 1893, dovendo soddisfare agli obblighi della leva militare;

Guerrina dott. Achille, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Macerata a Genova;

Briganti dott. Emiddio, id. id. id. id., stato trasferito da Benevento a Foggia, è confermato invece a Benevento;

Martinelli Annibale, id. id. id. id., stato destinato a Benevento, è assegnato invece a Foggia;

Pace Ferdinando, id. id. id. id., id. a Campobasso, id. ad Avellino

Majotti dott. Enrico, id. id. id. id., id. a Palermo, id. a Salerno;

Scave Giovanni, Ciani Giuseppe, Goth Stefano, Fusco Vincenzo, Carosio Goffredo, Codebò Ettore, Valleise Giuseppe e Fortunati Luigi, il primo, il secondo, il quarto, il sesto ed il settimo, sotto brigadieri nelle R. Guardie di finanza, e gli altri scrivani straordinari nell'amministrazione delle gabelle, sono nominati, per esame di concorso, commessi di 3ª classe nell'amministrazione governativa del dazio sul consumo in Napoli;

Gargani Carlo, ufficiale di 2ª classe nelle dogane, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per età avanzata, a partire dal 1° maggio 1893;

D'Atri comm. ing. Nicola, direttore compartimentale del catasto, id. id id. per anzianità di servizio, id. dal 1° aprile 1893;

Giordani Ernesto, ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle manifatture di tabacchi, in aspettativa per motivi di salute, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per gli stessi motivi, id. dal 1° febbraio 1893;

Bacchiani Damaso, id. id. di 2ª classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, è nominato, in seguito a sua domanda, ufficiale di 3ª classe nell'amministrazione del lotto.

ELENCO dei cittadini italiani morti nel Distretto consolare di Trieste e la cui morte

Num. d'ordine	Cognome, Nome, Paternità e Maternità	Luogo di nascita	Domicilio	Dimora
1	Carbone Federico fu Giuseppe e fu Gioseffa Diana	Moncalvo	Moncalvo	Pola
2	Toscani Giuseppe fu Giuseppe e di Marta Soravia	Valle di Cadore	Valle di Cadore	»
3	Boscolo Francesco fu Antonio e fu Santa ?	Chioggia	Chioggia	Trieste
4	Bevilacqua Giuseppe fu Marco e fu Margherita Scarpa	Venezia	Venezia	»
5	Orsini Giacomo fu Giuseppe e fu Catterina ?	S. Giorgio di Nogaro	S. Giorgio di Nogaro	»
6	Carletti Luigi di Domenico e Teresa Torre	Trieste	Pordenone	»
7	Orlando Maria di Gregorio e Teresa Sakraisek	Id.	Tolmezzo	»
8	Fanelli Teresa fu Andrea Klein e fu Maria	Id.	Bari	»
9	Borelli Luigi fu Domenico e fu Maddalena ?	Id.	Udine	»
10	Finozzi Giuseppe fu Marco e fu Teresa Donà	Vicenza	Vicenza	»
11	Urbani Laura fu Marco e fu Santa ?	Trieste	Cornedo	»
12	Castellani Luigia di Federico e Maria Tiritelli	Id.	S. Odorico	»
13	Adamo Achille di Ignoti	Udine	Udine	»
14	Siega Ferdinando fu Giuseppe e fu ?	Maniago	Maniago	»
15	Pangoni Maria fu Antonio Simitz e di Maddalena ?	Trieste	Gemona	»
16	Zanver Maria di Giovanni e di Sofia Gheringher	Id.	Udine	»
17	Feruglio Michele di Giovanni e Giuseppina Versegnassi	Id.	Id.	»
18	Grigola Maria di Giuseppe e Carolina Luchesich	Id.	Peschiera	»
19	Pison Bonifacio fu Giovanni e fu Maria ?	Belluno	Belluno	»
20	Bullian Vincenzo di Giovanni e Luigia Colonello	Trieste	Clauzetto	»
21	Rossi Francesco di Lazzarò e Giuseppina Delzotto	Id.	Udine	»

fu recata a conoscenza del R. Consolato generale d'Italia durante il mese di Marzo 1893.

STATO	RELIGIONE	CONDIZIONE	ETÀ	DATA DELLA MORTE	GENERE DI MALATTIA	*Osservazioni*
coniugato	cattolica	sarto	anni 53	18 genn. 1893	apoplessia	
Id.	»	gelatiere	» 50	29 »	pneumonite	
Id.	»	giornaliero	» 62	1 marzo 1893	sarcoma	
celibe	»	carpentiere	» 56	1 »	bronchite	
coniugato	»	muratore	» 68	1 »	vizio cardiaco	
—	»	—	mesi 18	3 »	difterite	
—	»	—	anni 9 1/2	4 »	vizio cardiaco	
coniugata	»	privata	» 62	7 »	Id.	
celibe	»	barbiere	» 58	10 »	tubercolosi	
coniugato	»	privato	» 78	13 »	pleurite	
nubile	»	casalina	» 14	14 »	tubercolosi	
—	»	—	giorni 15	17 »	flemmone	
coniugato	»	sarto	anni 68	18 »	carcinoma al rene	
Id.	»	facchino	» 66	25 »	bronchite	
Id.	»	casalina	» 29	26 »	tubercolosi	
—	»	—	» 7	27 »	meningite	
—	»	—	» 5	28 »	?	
—	»	—	mesi 15	28 »	idrocefalo	
vedova	»	giornaliero	anni 63	28 »	nefrite	
—	»	—	mesi 22	29 »	debolezza	
coniugato	»	orologiaio	anni 40	29 »	?	

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: N 709892 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 35; al nome di Aimone Picchiotino Vittoria fu Gian Domenico, minore sotto la tutela di Obertino Pasquale fu Giuseppe, domiciliato in Sparone (Torino);

N. 823769, per L 50, a favore di Aimone Picchiottino Vittoria fu Domenico, minore, sotto la tutela di Obertino Pasquale, dom. in Pont Canavese (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Aimone Picchiottino Maria-Vittoria fu Giovan-Domenico, minore, ecc., ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1000915 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 100, al nome di Cirio Teresa Caterina di Filippo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Vene, frazione di Rialto (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cirio Angela-Maria-Teresa di Filippo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Vene, frazione di Rialto (Genova) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

N. 698433 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 160, al nome di Castello *Dario* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Piccoli Teodolinda di Luigi, domiciliata in Genova;

N. 755347, di L. 40, al nome del suddetto;

N. 770566, di L. 110, al nome del suddetto;

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Castello *Edoardo* fu Carlo, minore (*ut supra*), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, addì 20 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 3 maggio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	19 9	10 5
Domodossola	1[4 coperto	—	22 3	11 0
Milano	coperto	—	24 8	13 7
Verona	coperto	—	22 0	15 2
Venezia	3[4 coperto	calmo	21 2	14 6
Torino	coperto	—	20 2	15 0
Alessandria	1[4 coperto	—	21 2	14 0
Parma	1[2 coperto	—	23 0	13 4
Modena	1[4 coperto	—	20 8	12 1
Genova	coperto	calmo	20 7	14 6
Forlì	sereno	—	20 3	12 1
Pesaro	—	—	—	—
Porto Maurizio	sereno	calmo	22 5	10 9
Firenze	coperto	—	26 0	12 5
Urbino	sereno	—	17 6	9 0
Ancona	sereno	calmo	20 0	12 8
Livorno	3[4 coperto	calmo	21 6	12 5
Perugia	sereno	—	20 8	12 8
Camerino	sereno	—	17 3	10 4
Chieti	sereno	—	18 8	8 4
Aquila	sereno	—	21 0	8 1
Roma	sereno	—	23 9	10 9
Agnone	sereno	—	18 1	8 6
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	17 9	11 9
Napoli	1[4 coperto	calmo	21 4	15 4
Potenza	1[4 coperto	—	16 5	8 5
Lecce	1[4 coperto	—	20 6	11 8
Cosenza	nebbioso	—	23 2	9 4
Cagliari	sereno	calmo	23 0	12 2
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	19 0	14 5
Palermo	sereno	calmo	23 7	11 0
Catania	3[4 coperto	calmo	22 8	13 2
Caltanissetta	3[4 coperto	—	20 5	12 0
Siracusa	1[4 coperto	calmo	19 0	14 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 3 maggio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 764,2
Umidità relativa a mezzodì 46
Vento a mezzodì . . . . . . S W debole.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 25°,3. Minimo 10°,9.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 3 maggio 1893.

In Europa pressione lievemente bassa al Nordest della Russia, abbastanza elevata altrove. Golfo di Guascogna 768; Zurigo 765; Arcangelo 757.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al Nord, salito al Sud; cielo generalmente sereno o nebbioso; venti deboli o calma; temperatura alquanto aumentata.

Stamane: cielo nuvoloso al Nord e Sud, sereno al Centro; maestro fresco nella penisola Salentina, calma di vento altrove; barometro 766 in Sardegna, da 765 a 766 altrove.

Mare mosso o agitato nel Canale d'Otranto, calmo altrove.

Probabilità: venti deboli; cielo vario con qualche temporale.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 3 maggio 1893.

Presidenza del presidente ZANARDELLI.

La seduta comincia alle 2,5.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di martedì, 18 aprile, che è approvato.

PRESIDENTE comunica un elenco di decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, ed un elenco trasmesso dal Ministero dell'interno, di Consigli comunali disciolti.

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE annunzia che nei modi deliberati dalla Camera furono presentati alle LL. MM. gli augurii per le nozze d'argento. Sua Maestà il Re rispose:

« Le commoventi prove di affetto che vengono date in questi giorni da tutta l'Italia alla Regina ed a Me hanno la loro più alta espressione nei sentimenti che ci manifesta la Rappresentanza elettiva della nazione.

« Il mio cuore esulta di gioia nel sentirsi circondato di così grande amore e devozione e con patriottico orgoglio ne vedo testimoni in Roma il mio alleato ed amico l'Imperatore di Germania con la sua Augusta Consorte e gli Augusti Principi, convenuti coi Rappresentanti di tutte le potenze a dar prova all'Italia ed a Me della loro simpatia ed estimazione.

« La Patria sa che Io e la mia Famiglia viviamo della stessa sua vita e che alla sua felicità sono rivolti tutti i nostri pensieri. Ma è pure viva necessità dell'animo mio di ripeterlo ai Rappresentanti della Nazione, perchè si facciano interpreti della nostra riconoscenza e del nostro immenso affetto verso il popolo italiano. »

Interrogazioni.

GIOLITTI, ministro dell'interno, risponde ad una interrogazione degli on. Giovagnoli, Scaramella-Manetti, Fusco, Galletti, Socci, Barzilai « sulla opportunità di trasferire e riunire nell'ex convento del Gesù le due sezioni in cui si trova diviso, in locali ristretti e disadatti, l'archivio di Stato di Roma ».

Assicura che intende traslocare in quel locale non solo l'Archivio di Stato, ma anche la Questura.

GIOVAGNOLI rileva la necessità di collocare in condegni locali l'Archivio di Stato di Roma ricchissimo di documenti della più grande importanza.

Quando poi l'Archivio fosse definitivamente collocato in locali adatti, anche uffici pubblici e privati vi depositerebbero documenti di valore.

L'ex-convento del Gesù potrebbe bastare; teme però che la vicinanza della Questura, in speciali ed imprevedute circostanze, possa essere di pericolo all'Archivio.

Ad ogni modo raccomanda che a questo sia assegnato la parte più ampia e adatta dei locali. Ringrazia il ministro dell'assicurazione datagli.

GRIMALDI, ministro delle finanze, risponde ad una domanda del deputato De Martino che desidera « sapere le ragioni per le quali il punto franco di Napoli non ha mai funzionato e se essi non credono di richiamare i concessionari all'adempimento contrattuale ».

Osserva che il Governo concesse per favore il punto franco al Municipio e alla Camera di commercio di Napoli.

Ora in via officiosa sa che la Compagnia dei magazzini generali ha proposto al Municipio di convertire in magazzini generali il punto franco; e in questo senso pendono trattative.

Questa conversione non si potrebbe negare, e il Ministero aspetta di conoscerne le condizioni per accordare l'approvazione, subordinata sempre alla previa attuazione del punto franco.

DE MARTINO ringrazia, riferendosi specialmente a questa assicurazione.

Però ritiene che si debba prima esperimentare per qualche tempo il funzionamento del punto franco; poichè egli dubita che non si voglia farlo funzionare affatto.

Richiama poi l'attenzione del ministro sulla necessità di assicurarsi con opportune cautele che dalla conversione non venga danno al commercio generale della città.

GRIMALDI, ministro delle finanze, riconosce pienamente questa necessità, ed accenna alle precauzioni già prese in proposito.

GIOLITTI, ministro dell'interno, risponde al deputato Agnini che desidera « sapere da lui se intende che l'azione governativa nelle controversie fra capitale e lavoro debba svolgersi come attualmente avviene nel basso bolognese: e dal ministro della guerra se creda entri nelle attribuzioni dell'esercito l'intervenire nelle controversie stesse a danno dei lavoratori ».

Finchè si tratta di controversie fra capitale e lavoro l'azione governativa non interviene.

Questa non interviene nei semplici scioperi, non contrastati dalla legge, ma solo quando con violenza si cerca di impedire dagli operai che altri operai lavorino, onde proteggere questi ultimi.

L'autorità di pubblica sicurezza poi è responsabile quando chiama l'intervento della forza pubblica, cioè dell'esercito.

PELLOUX, ministro della guerra, si rimette ha quanto ha detto il ministro dell'interno.

AGNINI ritiene che l'intervento governativo nelle controversie da lui accennate costituisca una pressione, in modo ben diverso da quanto ha esposto il ministro dell'interno.

Indica le tariffe del lavoro nella provincia di Bologna e le trattative corse per migliorarle, alle quali si è fatta opposizione con la forza, e con ogni specie di intimidazione.

Quanto all'esercito osserva come esso viene condotto contro gli inermi....

(Il presidente lo richiama all'osservanza del regolamento, essendo decorso il tempo assegnato alle interrogazioni. Insistendo l'oratore nel continuare, il presidente lo richiama all'ordine).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, riconosce che il salario dei lavoratori è in molti luoghi inadeguato alla durezza dei lavori; ma non crede che si possa riuscire ad elevarne la misura con la violenza.

Quelli che si credono fautori dell'interesse degli operai no sono invece i peggiori nemici secondando o incoraggiando il sistema della violenza (Approvazioni)

L'autorità di pubblica sicurezza ha quindi il dovere di reprimere ogni violenza.

AGNINI chiede di parlare.

PRESIDENTE. Il regolamento non dà il diritto di replicare una seconda volta.

Dimissioni del deputato Scalini.

PRESIDENTE comunica una lettera con la quale l'onorevole Scalini rassegna le sue dimissioni da deputato, ne prende atto e dichiara vacante il collegio di Appiano.

Svolgimento di due proposte di legge.

FACHERIS dà ragione della sua proposta di legge diretta a regolare e vigilare la produzione ed il commercio del burro di margarina.

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio, consente che la Camera prenda in considerazione la proposta di legge.

(La Camera la prende in considerazione).

AFAN DE RIVERA svolge una proposta di legge per estendere lo esonero della tassa di registro agli atti concernenti la esecuzione di lavori per la costruzione, riduzione e decorazione dei locali dello Stato dove debbano essere collocate le librerie e le collezioni artistiche donate allo Stato medesimo quando tali lavori sono assunti dal donante.

GRIMALDI, ministro delle finanze, dichiara di non opporsi lala presa in considerazione della proposta legge.

(La Camera la prende in considerazione).

GRIMALDI, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge pel condono delle penali e sovratasse di contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse sugli affari, sulla ricchezza mobile e sui fabbricati e chiede che sia dichiarato urgente.

(L'urgenza è ammessa).

Presenta inoltre un altro disegno di legge relativo alle modificazioni delle tariffe doganali riguardanti la moneta di rame, un altro per concedere l'autorizzazione alla provincia di Lucca di accordare l'affitto dei canali irrigatori per trattativa privata, un altro sui tratturi del Tavoliere di Puglia ed un altro per modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo e manomorta.

Presenta infine sette disegni di legge per autorizzazione di maggiori spese compensate da nuove economie.

PRESIDENTE dà atto della presentazione di questi disegni di legge.

TROMPEO domanda l'urgenza sul disegno di legge concernente l'aumento del dazio d'entrata sulle monete di rame.

GRIMALDI, ministro delle finanze, si associa a quanto ha chiesto l'onorevole Trompeo e domanda inoltre che il disegno di legge di cui si parla sia rimandato alla Commissione permanente per le tariffe.

(Così resta stabilito).

Annullamento dell'elezione di Sora.

PRESIDENTE comunica che la Giunta delle elezioni ha proposto lo annullamento del collegio di Sora.

(La Camera approva le conclusioni della Giunta).

Discussione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE dice che l'ordine del giorno reca la discussione del rendiconto generale consuntivo.

D'AYALA-VALVA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

RAVA comincia dichiarando che non seguirà l'onorevole Carmine in tutta la sua dotta relazione, però non potrà fare a meno di rilevarne alcuni punti.

Nota con piacere che i redditi patrimoniali dello Stato sono in aumento.

L'oratore poi si associa all'onorevole Carmine nel richiedere che si unisca al bilancio il conto delle materie fuori d'uso vendute e altri speciali.

Accetta pure che si stabilisca il capitolo per i sussidi alle vedove senza pensione, come pure domanda che si disciplinino meglio le spese per le liti.

Altre osservazioni fa sull'esercizio delle strade ferrate e specialmente sulla deficienza dei redditi delle Casse patrimoniali.

Trova importanti le osservazioni fatte dalla Giunta su questo riguardo e particolarmente sulle spese di esercizio delle linee complementari.

Per giudicare del movimento dei capitali e delle costruzioni ferroviari mancano i documenti occorrenti, sicchè viene piuttosto ad alcune considerazioni nel conto patrimoniale dello Stato.

Non gli pare che la forma nuova con la quale è presentato questo conto sia la più opportuna, il confronto fra attivo e passivo, che si fa nella prima pagina di questo conto, non è forse esatto nè opportuno.

Anche per quel che riguarda le ferrovie il sistema seguito nella capitalizzazione non è il più esatto.

Con questo sistema si arriva al risultato che le nostre ferrovie valgono la metà di quello che costarono, il che non pare esatto, nè opportuno.

Nel conto patrimoniale poi ci è qualche confusione di cose, il capitale artistico è, per esempio, confuso con altre categorie mentre il patrimonio artistico potrebbe andar distinto dalle altre proprietà dello Stato.

Termina infine associandosi ad altre considerazioni del relatore.

BUTTINI si associa alle lodi che l'onorevole Rava ha tributato al relatore come pure una parola di lode deve dare alla ragioneria generale dello Stato.

Dimostra poi la grande utilità del conto patrimoniale, il quale permette di vedere se certe economie, che si annunciano nei bilanci, siano reali ed effettive.

Raccomanda la regolarizzazione degli antichi residui e si augura che questi residui debbano presto scomparire.

Altro non avrebbe aggiunto se ne avesse anche egli trovato degna di plauso la parte della relazione, che riguarda le ferrovie.

Confida che il Governo continuerà a non ammettere le domande delle amministrazioni ferroviarie, che vorrebbero la facoltà di poter avviare le merci per alcune linee più lunghe anzichè per le più brevi.

Ciò sarebbe forse utile alle Società, ma sarebbe dannoso alle popolazioni ed impedirebbe ad alcune di esse di raggiungere quei benefici, che sono dalla legge loro accordati.

CARMINE, relatore, ringrazia i precedenti oratori per le gentili parole rivoltegli.

Richiama poi specialmente l'amministrazione del Ministero del tesoro sul fatto che scarsissimo aumento si è avuto dal fitto dei locali demaniali.

Ed insiste su questo punto perchè il ministro stesso avea riconosciuto che molti locali erano affittati ad impiegati, specialmente a militari, per un canone troppo basso.

Riconosce che qualche documento è stato omesso, assicura l'onorevole Rava che se avesse conosciuto il suo desiderio su questo proposito lo avrebbe molto volentieri soddisfatto.

Crede che sia dovere del Parlamento l'indagare nel rendiconto consuntivo come proceda l'esercizio delle ferrovie.

Insieme al rendiconto consuntivo si dovrebbe pubblicare la relazione dell'Ispettorato ferroviario, che per quel che riguarda le ferrovie sostituisce l'opera della Corte dei conti.

Raccomanda che le relazioni delle Direzioni generali siano presentate in tempo opportuno perchè la Giunta del bilancio possa trarne profitto nella compilazione della relazione sul resoconto consuntivo.

Ripete anche al ministro dei lavori pubblici la raccomandazione che ha fatto nella relazione perchè l'elenco relativo alle linee ferroviarie secondarie sia annesso al rendiconto consuntivo.

Quanto al conto patrimoniale fa osservare all'onorevole Rava come sia una necessità segnare la differenza fra il totale dell'attività e quello della passività.

Spiega poi il modo tenuto nella valutazione delle attività. Osserva che i diversi beni patrimoniali sono divisi in diverse rubriche, sicchè le opere d'arte non sono confuse colle armi delle guardie e coi cavalli stalloni.

Si associa a diverse delle considerazioni svolte dall'onorevole Buttini e spera che l'onorevole ministro dei lavori pubblici vorrà essere d'accordo coll'onorevole Buttini nel respingere le domande delle amministrazioni ferroviarie alle quali questi ha alluso.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, dice che il ritardo nella presentazione dei conti consuntivi alla gestione finanziaria dipende da talune divergenze di opinioni fra l'Ispettorato e la Corte dei conti, divergenze che il Ministero curò di appianare. Dichiara che il Governo avrà cura di raccogliere tutti gli elementi che varranno ad illuminare il Parlamento in ordine alla gestione ferroviaria.

Quanto alla compilazione dei bilanci delle Società ferroviarie non è alieno da presentare un apposito disegno di legge per autorizzare le Società stesse a compilare i loro bilanci con decorrenza dal 1° luglio, come il bilancio dello Stato.

Risponde agli onorevoli Rava e Buttini per ciò che concerne gli orari, e dà loro ampie assicurazioni.

GRIMALDI, ministro del tesoro, dichiara che il Governo accetta di presentare fra gli altri stati anche quelli relativi alla vendita degli oggetti fuori d'uso, ed alle eredità devolute allo Stato. Rileva che in seguito alle raccomandazioni della Giunta generale del bilancio, si seguirono criteri più certi e più severi per quel che concerne il capitolo dei casuali e le gratificazioni.

Dichiara che il Ministero porrà ogni cura per sollecitare la presentazione dei consuntivi.

Aderisce alle idee espresse dall'onor. Carmine e dall'onor. Rava in ordine alla situazione patrimoniale e accetta l'ordine del giorno proposto dalla Commissione

Promette infine che farà oggetto di attento studio tutte le osservazioni fatte nel corso di questa discussione.

CARMINE, relatore, insiste sulla necessità di sollecitare la compilazione dei consuntivi.

RAVA aggiunge alcuni schiarimenti alle precedenti sue osservazioni.

PRESIDENTE, pone a partito il seguente ordine del giorno proposto dalla Commissione e accettato dal Governo:

« La Camera invita il ministro del tesoro a dare le disposizioni necessarie perchè nel rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1892-93 il valore del debito vitalizio venga inscritto fra le passività del conto patrimoniale. »

(E' approvato).

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli esteri se creda che il contegno delle autorità imperiali in Trieste diretto a impedire e reprimere violentemente ogni manifestazione pubblica per le nozze d'argento dei Reali d'Italia si concilii coll'atteggiamento ufficiale del Governo austriaco e coll'affermato desiderio di buoni rapporti tra i due paesi.

« Barzilai. »

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sull'ingerenza della magistratura negli atti esistenti dinanzi alla Giunta delle elezioni, con lo scopo evidente d'intimorire gli elettori, che dovranno deporre dinanzi alla Commissione d'inchiesta.

« Garibaldi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri per sapere se ha precise notizie dei gravi danni che produce la prolungata siccità in Italia e se il Governo preoccupandosene ne ha misurato le conseguenze per rendere poi queste meno disastrose possibilmente al paese.

« Severino Sani ».

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro di grazia e giustizia per conoscere se abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione acciò il Regio decreto di amnistia del 22 dell'ora decorso aprile sia nella sua applicazione eguale per tutti, e non riesca in certi casi, anzichè di beneficio, di danno.

Piccolo-Cupani ».

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro di grazia e giustizia sui motivi che lo hanno indotto a diramare la circolare spiegativa del Regio decreto di amnistia 22 aprile ultimo.

« Cuccia ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze sull'ordine dato al prefetto di Milano che venga rimosso un così detto Ghiareto nell'Adda in corrispondenza alla bocca del Ritorto.

« Cremonesi, Riboni, Conti ».

« Il sottoscritto desidera sapere dall'onorevole ministro degli affari esteri se gli siano pervenute esatte informazioni sui disordini avvenuti nei passati giorni in Lima, e se abbia fatto o intenda fare qualche passo affinchè giustizia sia resa ai nostri connazionali, che patirono ingiurie e danni in occasione di quei disordini.

« Attilio Luzzatto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno per sapere se e quali provvedimenti efficaci intenda di adottare per rendere meno gravi le tristi condizioni prodotte in Sardegna da una lunga quanto disastrosa siccità.

« Pais Giordano-Apostoli ».

« Il sottoscritto interroga il ministro degli interni per sapere se ha prese delle misure opportune contro il delegato di pubblica sicurezza di Serradifalco, che, se ondo la sentenza del tribunale di Caltanissetta, può considerarsi come vero autore dei luttuosi fatti avvenuti in Serradifalco nel giorno del ballottaggio tra gli onorevoli Riolo e Baglio.

« Napoleone Colajanni ».

« Il sottoscritto interroga i ministri del tesoro e del commercio per conoscere i loro intendimenti riguardo alle monete estere di bronzo fuori corso.

« Zeppa ».

Queste interrogazioni seguiranno il corso regolamentare.

Comunica inoltre la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sulla disparità dei criteri amministrativi, che ispira le autorità politiche ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia di Cosenza, rispetto a vari comuni del circondario di Paola.

« Pansini ».

PRESIDENTE annuncia che la Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione del collegio di Varese.

La discussione su questa relazione sarà iscritta nell'ordine del giorno di sabato.

La seduta termina alle 5,55.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NAPOLI, 2. — E' morto il senatore Antonio Ciccone, professore nella R Università di Napoli.

PIETROBURGO, 2. — L'Arcivescovo di Varsavia ed il Vescovo di Plock, inviarono al Papa, col consenso del Governo, le loro felicitazioni pel suo Giubileo e somme piuttosto considerevoli per l'obolo di San Pietro.

VIENNA, 2. — Il barone Poche è morto.

TORINO, 2. — Circa trecento pellegrini olandesi sono arrivati oggi.

Essi ripartirono stasera, con treno speciale per Genova, Firenze e Roma.

CRISTANIA, 3. — Stang fu nominato ministro di Stato a Cristiania e Gran ministro di Stato a Stoccolma.

Hagerup, Thorne, Furu, Bang, Olssonn, Nielsen, Motzfeld e Harbitz furono nominati pure ministri, ma non furono ancora loro designati i rispettivi portafogli.

PIETROBURGO, 3 — Un dispaccio da Tambow reca che piove e che i raccolti invernali sono in buono stato.

TRIESTE, 3. — Le elezioni pel nuovo Consiglio municipale incomincieranno il 27 corrente.

DRESDA, 3. — Il Principe Massimiliano è caduto ammalato di rosolia.

VIENNA, 3. — La *Politische Correspondenz* ha da Berlino:

« L'Imperatore Guglielmo manifestò la sua alta soddisfazione per la magnifica accoglienza fattagli a Roma, a Napoli ed a Spezia, ed espresse a Re Umberto ed alla Regina Margherita, il desiderio di avere frequenti occasioni di incontrarsi colle LL. MM. amiche ».

LIMA 3. — Gli animi sono eccitatissimi per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Il Gabinetto si è dimesso.

Vi furono risse a Lima e Callao fra i partigiani di Caceres e quelli di Parola.

BUDAPEST, 3. — Fin dalle 4 ant. una folla enorme aspettava l'arrivo dell'Imperatore occupando tutte le strade che conducono alla stazione

Tutte le case erano riccamente pavesate.

I ministri, numerosi deputati di tutti i partiti, il Vescovo, le autorità municipali si erano recati alla stazione incontro allo Imperatore.

S. M giunse alle 5,40 ant. accolta con entusiasmo e si recò al palazzo fra le calorose acclamazioni della popolazione, affollata sul passaggio del corteo.

SOFIA, 3. — La « Svoboda » dichiara infondate le voci di un viaggio del Principe Ferdinando di Bulgaria.

Il Principe non vi pensa e non ha bisogno di presentarsi al Sultano finchè questi non lo chiami.

Le eccellenti relazioni esistenti fra l'Alto Sovrano ed il Vassallo fanno sperare che il momento desiderato verrà finalmente nell'interesse dei due Stati.

D'altronde, conclude il giornale, gli uomini politici bulgari riconoscono che il Sultano poteva avere qualche ragione di aggiornare un passo così importante, e però pensando che ciò che non è avvenuto oggi avverrà domani, non sono inquieti contro il Sultano.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 maggio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	97,27 1[2 25 22 1[2		— —	
»	—	—	» 2.a grida	97 07 1[2	97 07 1[2			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	97 30	— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	» 2.a grida		— —			60 20	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 75	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			92 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			101 50	
dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			446 —	
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			441 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0					497 —	
aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	458	458 —			— —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			495 —	
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			500 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			7:5 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			5:4 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1303 —	
»	1000	1000	» » Romana		— —			403 —	
»	300	300	» » Generale		— —			325 —	
genn 90	500	400	» » di Roma		— —			325 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			3.0	
ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			20 —	
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	474,50		100 —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
genn 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			775	
1 genn 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1:20 —	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	273 79 79 1[2 78 1[2		— —	ex saldo div. L. 31
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			73 —	
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			125	
genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			—	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	2 5 13 (9 1[2 09 10	1) 1[2)	— —	
genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			330	
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			160	
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			208	
» 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —	
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			235	
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	60		—	
	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia					240	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi					80	
» 91	250	125	» Fondiarie Vita					230	
			Obbligazioni diverse.						
genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 —	
luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —	
genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —	
aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			370 —	
»	250	250	» » 4 0[0		— —			165 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309	
luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
genn 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			240	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

2 maggio 1893.

Consolidato 5 0[0 . . . L. 97 178

Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso » 95 103

Consolidato 3 0[0, nominale » 61 067

Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 58 787

Il Vice Presidente: P. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
1/2	Francia	90 giorni		102 72 1/2
	Parigi	Cheques		104 40
1/2	Londra	90 giorni		26 11
	»	60 giorni		
	»	Cheques	26 26	
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . 29 maggio
Prezzi di compensazione . . . 30
Compensazione . . . 30
Liquidazione . . . 31

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	97 15
» 3 0[0	60 20
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	106 —
Ob. città di Roma 4 0[0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	459 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	495 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	500 —
Az. Fer. Meridionali	700 —
» » Mediterranee	563 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1310 —
» » Romana	400 —
» » Generale	327 —
» Banco di Roma	315 —
Az. Banca Tiberina	22 —
» » In. e Com. (an.)	225 —
» » » Certif.	— —
» » » n liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	477 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	772 —
» » Acqua Marcia	1140 —
» » Condot. d'ac.	275 —
» » Gen. Illumin.	275 —
» » Tramway Om.	208 —
» » [illegible] cart. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	125 —
» » Immobiliare	75 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	235 —
» » Mat. Later.	155 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	332
» » Metallurgica Italiana	160 —
» » della Piccola Borsa	206
» » Caoutchouc	30
» » An. Piem. di Elettr.	235
» » Risanamen.	61 —
» » Cr. Ind. Ed.	240 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	355
» » » 4 0[0	165
» » Ferroviarie	306 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —